



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**

***EX* DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**



## **PARTE GENERALE**

**Approvata dall'Organo di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2008 e successivamente modificata ed integrata in data 24 luglio 2009, 5 ottobre 2010, 27 gennaio 2012, 1° luglio 2014, 2 marzo 2017, 24 aprile 2018, 20 dicembre 2019, 10 aprile 2020 e del 9 maggio 2024**

## Indice

### **PARTE GENERALE**

<i>PARTE GENERALE</i>	2
<b>INDICE</b>	3
<i>DEFINIZIONI</i>	5
<b>1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001</b>	10
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	10
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	12
<b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ</b>	15
2.1 Il Modello adottato dalla Società e obiettivi perseguiti	15
2.2 Destinatari	15
2.3 Funzione del Modello	15
2.4 Elementi strutturali del Modello	16
2.5 Costruzione del Modello	19
2.6 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	21
2.8 Monitoraggio e controllo sull'attività svolta dalle SPV	22
2.9 Verifiche sul Modello	22
<b>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	23
3.1 Identificazione e nomina dell'organismo di vigilanza	23
3.2 Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'organismo di vigilanza	24
3.3 Durata in carica	25
3.4 Decadenza e revoca dei componenti dell'organismo di vigilanza	25
3.5 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza	26
3.6 Verifiche e reporting nei confronti degli Organi Sociali	29
3.7 Coordinamento tra l'organismo di vigilanza della Società e gli organismi di vigilanza delle società controllate	30
3.8 Coordinamento tra l'organismo di vigilanza della Società e l'Organismo di Vigilanza di Enel S.p.A.	30
<b>4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI</b>	30
4.1. Comunicazioni urgenti e/o ad evento o periodiche relativamente ad informazioni su aree a rischio / attività sensibili rilevanti nell'ambito del D. Lgs. 231/01	31
Flussi informativi "ad hoc" ed "incontri periodici"	32
4.2. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi (Whistleblowing)	33
<b>5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA</b>	34
5.1 Selezione del personale	34
5.2 Informazione e formazione del personale	35
5.3 Selezione di Fornitori e Partner	36
5.4 Informativa a Fornitori e Partner	37
<b>6. SISTEMA SANZIONATORIO</b>	38
6.1 Principi generali	38

---

6.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	39
6.3	Misure nei confronti dei dirigenti	42
6.4	Misure nei confronti dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo	43
6.5	Misure nei confronti dei componenti dell'organismo di vigilanza	44
6.6	Misure nei confronti di Fornitori e Partner	44
7.	<i>MODELLO, CODICE ETICO E PIANO DI TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE</i>	46

## DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

**Aree a Rischio:** le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati come di seguito definiti.

**Assemblea dei Soci o Assemblea:** l'organo deliberativo della Società, in cui si forma la volontà dei soci, che viene poi attuata dall'Organo di Amministrazione.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai dipendenti della Società.

**Codice Etico:** il Codice Etico adottato dalla Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° dicembre 2008 e successivi aggiornamenti.

**Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Fornitori, i Partner della Società.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

**D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**Enel S.p.A. o Capogruppo:** la Capogruppo Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 137.

**Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

**Esponenti Aziendali:** amministratori, sindaci, liquidatori e Dipendenti della Società.

**Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non legati alla Società da vincoli societari ed i prestatori d'opera, di natura non intellettuale, non legati alla Società da vincoli di subordinazione, ivi inclusi i consulenti.

**Gruppo:** Enel S.p.A. e le altre società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 93 TUF, fra le quali Enel Green Power S.p.A.

**Linee Guida:** le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. n. 231/2001.

**Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo – di cui al D. Lgs. n. 231/2001 – adottato dalla Società.

**Organi Sociali:** l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo

**Organo di Amministrazione:** Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

**Organo di Controllo:** Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.

**Organismo di vigilanza:** l'organismo, di natura collegiale (Organismo di Vigilanza o "OdV") o monocratica (Compliance Officer o "CO"), preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione della società, nonché al relativo aggiornamento, istituito dalle società ai sensi dell'art. 6, comma primo, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001.

**P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

**Partner:** le controparti con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere).

**Piano Tolleranza Zero alla Corruzione:** il programma di lotta alla corruzione adottato dalla Società e approvato dall'Organo di Amministrazione della Società in data 1° dicembre 2008 e relativi aggiornamenti.

**Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

**Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa. Nell'ambito delle singole Parti Speciali del Modello, vengono riportate le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili nell'ambito della Società, in coerenza con la mappatura e l'analisi delle Aree a Rischio.

**Società o EGP:** la società Enel Green Power S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125 che ha adottato il presente Modello.

La Società ha per oggetto l'esercizio e lo sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

A tal fine la Società, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate, può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

- a) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica;
- b) ricerca e coltivazione di risorse geotermiche, ivi inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;
- c) ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;
- d) realizzazione di impianti ed erogazione di servizi connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, ivi comprese la

realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico presso la clientela;

e) commercio di prodotti e servizi connessi alla vendita di energia elettrica e di gas operando direttamente con propri punti vendita e/o tramite terzi mediante una rete di franchising e/o di partenariato.

La Società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza ed assistenza in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società controllate o delle partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine la Società può provvedere, in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

**Società controllate:** società di diritto italiano controllate da Enel Green Power S.p.A.

**Special Purpose Vehicle ("SPV"):** "società veicolo" di diritto italiano controllata al 100% da Enel Green Power S.p.A., creata per portare a termine una o più specifiche operazioni.



**TUF:** il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

## **1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

### **1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles* del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati previsti dal medesimo Decreto (c.d. "reati presupposto") commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (cd. soggetti apicali), nonché (ii) da persone fisiche o giuridiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. soggetti sottoposti).

In particolare, l'individuazione dei cd. soggetti apicali deve essere effettuata tenendo conto della funzione in concreto svolta nell'ambito delle proprie mansioni e dunque della capacità di esercitare una influenza significativa sulla società o su una sua unità produttiva. Per ciò che attiene ai cd. soggetti sottoposti, si ha riguardo ai soggetti legati all'Ente da rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato nonché a collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori o consulenti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale disciplina mira, dunque, a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse (nell'ottica della politica d'impresa adottata) o a loro vantaggio (al fine di conseguire un beneficio patrimoniale dalla commissione del Reato).

Tra le sanzioni previste, oltre a quelle pecuniarie, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può irrogare le sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo come previsto dall'art. 4 comma 1 del Decreto.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ponendosi pertanto come obiettivo peculiare quello di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa.

Nel corso degli anni, l'elenco dei cd. reati-presupposto si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa, così come individuate in Appendice.

Nel presente Modello sono prese in considerazione, nelle Parti Speciali, solo le fattispecie di Reato ed Illecito per le quali si rilevi un possibile livello di rischio rispetto alle attività svolte dalla Società. È previsto che, con l'approvazione dell'Organo di Amministrazione della Società, il presente Modello venga integrato con ulteriori Parti Speciali relative a determinate tipologie di Reati ogni qualvolta, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

### **1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità stabilendo che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'Ente non sia responsabile se prova che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Qualora invece il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza da parte degli organi dirigenti degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'organismo di vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità dell'Ente.

Il Decreto prevede che il modello di organizzazione e gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di

categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA'**

### **2.1 Il Modello adottato dalla Società e obiettivi perseguiti**

L'implementazione del Modello si inserisce nell'ambito di una più ampia politica della Società volta, unitamente ad altri strumenti di *governance* quali il Codice Etico ed il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione, a sensibilizzare coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Il Modello predisposto dalla Società tiene presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria.

Le previsioni contenute nel Modello – in particolare per ciò che attiene le singole Parti Speciali che lo compongono – sono state elaborate tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo della Società .

### **2.2 Destinatari**

Sono Destinatari del presente Modello e, in quanto tali, sono tenuti – nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze – alla conoscenza ed osservanza dello stesso:

- i componenti degli Organi Sociali;
- i Dipendenti;
- tutti coloro i quali, pur non essendo collocati organizzativamente all'interno della Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima.

### **2.3 Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle

di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto in attività connesse alle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati.

## 2.4 Elementi strutturali del Modello

Devono considerarsi quali elementi strutturali del Modello:

- la **mappa delle Aree a Rischio**;
- l'**adozione di un sistema procedurale per la prevenzione del rischio**, attraverso l'implementazione di principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire;
- l'**adozione di procedure** che garantiscano la **tracciabilità e documentabilità delle operazioni** poste in essere nell'ambito delle Aree a Rischio; conseguentemente, "ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua", al fine di assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate ad un predefinito livello e che siano



supportate da adeguata documentazione, tale da assicurare la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica;

- **la segregazione dei ruoli** nella strutturazione dei processi aziendali e, in primo luogo, nelle attività di gestione delle risorse finanziarie; in particolare, la segregazione dei ruoli, in forza del quale "nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo aziendale", si pone come obiettivo quello di evitare che un Dipendente si trovi nella situazione di poter nascondere errori od irregolarità, relativi ad un'operazione commessa nello svolgimento delle proprie mansioni, senza che altri colleghi impegnati nella stessa operazione riscontrino l'errore o l'irregolarità, con la fondamentale conseguenza che un'irregolarità potrebbe avvenire solamente in caso di collusione tra due o più responsabili. Nella Società il principio trova realizzazione sia nella struttura organizzativa, con la presenza di molteplici livelli di riporto gerarchici sia nel sistema di deleghe e procure relativamente alla gestione delle singole operazioni e transazioni;
- la definizione di **poteri autorizzativi coerenti** con le responsabilità assegnate; in particolare, è necessario che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma: (i) sia formalizzata e indichi con chiarezza i soggetti ed i poteri delegati; (ii) preveda limiti al relativo esercizio; (iii) preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati e disponga l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni nell'esercizio dei medesimi;
- **l'attribuzione ad un organismo di vigilanza** del compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del Modello;
- l'adozione, nell'ambito dei principali processi, di (i) un **sistema di controllo di gestione e di un sistema di controllo dei flussi**

**finanziari**, che assicurino, tra l'altro, che tutti gli esborsi monetari siano richiesti, autorizzati, effettuati e verificati da soggetti differenti e con la previsione di livelli autorizzativi differenti in relazione agli importi gestiti; e nel contempo, (ii) l'implementazione di un **sistema di remunerazione ed incentivazione** caratterizzato dalla ragionevolezza degli obiettivi fissati che tengano in debito conto l'osservanza dei comportamenti e il rispetto dei valori previsti dalla normativa interna vigente;

- l'attività di **diffusione, sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali** delle regole comportamentali, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica e delle procedure istituite;
- il programma per la verifica dei comportamenti societari, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*) e la **valutazione periodica del sistema di controllo per la prevenzione dei reati**, nonché il suo adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, ovvero ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati; a tal riguardo si precisa che la soglia concettuale di accettabilità nella costruzione di un sistema di controllo preventivo di reati di tipo doloso è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente mentre, con riferimento ai reati colposi, dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione nonostante l'attività di vigilanza svolta;
- l'adozione di un **idoneo sistema disciplinare** finalizzato a sanzionare ogni violazione del Modello.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed a effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha

individuato:

- 1) le policy e procedure aziendali;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione;
- 4) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- 5) il sistema di deleghe e procure;
- 6) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 7) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere;
- 8) procedure e applicativi informatici.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati (sui quali il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato) non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a rispettare.

Infine, la Società, in conformità all'art. 39 D.Lgs. n. 231/2001 che preclude al legale rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto di rappresentare l'ente, ha adottato specifiche procedure al fine di tutelare i propri interessi, che prevedono la nomina di un difensore da parte di un soggetto specificatamente delegato nei casi di possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato o imputato per il reato presupposto.

## **2.5 Costruzione del Modello**

L'attività di costruzione del Modello (e di successiva integrazione, qualora gli interventi abbiano carattere sostanziale ed attengano pertanto, a titolo esemplificativo, all'individuazione di nuove Aree a Rischio o alla

predisposizione di nuove Parti Speciali) è preceduta da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

### **1) Mappatura ed analisi delle Aree a Rischio**

Durante tale fase viene effettuata un'analisi del contesto interno di riferimento, al fine di mappare le attività svolte dalla Società e, tra queste individuare, in base all'effettiva operatività della stessa, quelle in cui possano essere realizzati i Reati (c.d. Aree a Rischio).

L'individuazione delle Aree a Rischio viene effettuata – per classi di reato e secondo un approccio per attività – attraverso l'esame della documentazione societaria ritenuta rilevante ed ove opportuno, la consultazione dei Dipendenti e dei soggetti in posizione apicale che rivestono all'interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

L'attività di mappatura delle aree a rischio viene altresì espletata dando opportuna rilevanza alle esperienze maturate nell'ambito della pregressa attività aziendale (cd. *case history*) nonché i principali orientamenti giurisprudenziali in materia. Tra le aree di attività a rischio sono altresì considerate – laddove applicabili – le attività che, pur non avendo un rilievo diretto, potrebbero risultare "strumentali", ovvero determinare le condizioni di fatto per la realizzazione di un Reato o un Illecito nelle Aree a Rischio.

Congiuntamente all'individuazione dei rischi potenziali, si procede con l'analisi del sistema di controllo adottato dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi di commissione dei Reati considerati (es. sistema organizzativo e autorizzativo, procedure aziendali, etc.). Sulla base dei risultati ottenuti si individuano, altresì, eventuali misure di integrazione e/o di miglioramento dei presidi di controllo esistenti.

### **2) Predisposizione del Modello**

In considerazione degli esiti della fase sopra descritta, si procede con la predisposizione ovvero l'integrazione del Modello.

## 2.6 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

L'adozione del Modello è rimessa alla decisione dell'Organo di Amministrazione, in conformità alla prescrizione di cui all'art. 6, comma primo, lett. a) del Decreto. Parimenti, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, proposte dall'organismo di vigilanza, sono di competenza dell'Organo di Amministrazione.

Tra le circostanze che potrebbero dar luogo all'opportunità di aggiornamento del Modello si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'introduzione di nuovi reati presupposto;
- orientamenti giurisprudenziali e/o della dottrina prevalente;
- cambiamenti significativi nelle attività svolte dalla Società e/o nella sua struttura organizzativa;
- esperienze registratesi nell'ambito della pregressa operatività societaria (cd. "analisi storica" o "*case history*");
- modifiche effettuate al Modello della Capogruppo. In tali casi, la Capogruppo, nell'esercizio della propria funzione di direzione e coordinamento, comunica alla Società le modifiche apportate al proprio Modello, affinché quest'ultima valuti l'opportunità di apportare eventuali analoghi aggiornamenti, tenendo conto della specificità delle attività da quest'ultima svolte.

Le modifiche meramente formali potranno essere apportate direttamente dall'organismo di vigilanza della Società, che ne darà informativa, tramite le funzioni competenti, all'Organo di Amministrazione alla prima occasione utile.

## 2.7 Adozione del Modello nell'ambito delle Società controllate

Ciascuna società di diritto italiano controllata da Enel Green Power S.p.A. è tenuta a provvedere autonomamente alla predisposizione, revisione e

adozione del proprio modello organizzativo.

La Società verifica, sul piano generale, le attività di aggiornamento del Modello da parte delle società di diritto italiano da essa controllate per favorirne una corretta ed omogenea attuazione.

## **2.8 Monitoraggio e controllo sull'attività svolta dalle SPV**

Con riferimento alle SPV, Enel Green Power S.p.A. dà impulso, sul piano generale, alle attività di aggiornamento del Modello stesso nell'ambito di tutte le Società di diritto italiano controllate per favorire una corretta ed omogenea attuazione, anche in funzione dell'assetto organizzativo e operativo delle stesse.

Enel Green Power S.p.A., nell'ambito del Modello, definisce inoltre adeguati strumenti di monitoraggio e controllo sull'attività svolta dalle stesse, prevedendo - tra l'altro - un flusso informativo tra le diverse funzioni aziendali coinvolte, a vario titolo, nelle diverse aree di rischio riconducibili all'operatività delle SPV.

Le verifiche svolte dalla Società sul rispetto del Modello e sull'osservanza, da parte delle SPV, del sistema procedurale ad esse applicabile si basano, in particolare, su un'attività strutturata di "*risk assessment* integrato", attraverso la quale sono definite ed implementate misure di controllo, atte a garantire un presidio uniforme e strutturato rispetto ai diversi ambiti di rischio cui sono esposte le SPV.

## **2.9 Verifiche sul Modello**

Il presente Modello e la sua attuazione sono soggetti ad attività di verifica da parte dell'organismo di vigilanza.

Detta attività è tesa a controllare l'idoneità, l'adequatezza e l'efficacia del Modello e del sistema da esso delineato.

La cadenza e l'oggetto specifico delle verifiche sono definiti nel Piano dell'organismo di vigilanza.

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1 Identificazione e nomina dell'organismo di vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto all'art. 6, comma primo, lett. b) la Società istituisce un organismo di vigilanza di natura collegiale (Organismo di Vigilanza o "OdV") o monocratica (*Compliance Officer* o "CO") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per l'aggiornamento, del Modello.

Con riguardo alla composizione dell'organismo di vigilanza della Società, è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni che interni alla Società.

Nell'ipotesi di organismo di vigilanza di natura collegiale è previsto un numero complessivo di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Nello svolgimento delle sue attività l'organismo di vigilanza può avvalersi sia di soggetti esterni che interni alla Società.

Alle riunioni dell'organismo di vigilanza partecipa, inoltre, di regola un rappresentante della Funzione Audit competente per la Società.

In conformità con quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 4-bis del Decreto, la funzione di organismo di vigilanza può essere rivestita dall'Organo di Controllo della Società.

Sono demandate all'Organo di Amministrazione o all'Assemblea dei Soci, nel caso in cui le funzioni di organismo di vigilanza siano affidate all'Organo di Controllo:

- a) la decisione relativa alla natura monocratica o collegiale dell'organismo di vigilanza;
- b) la determinazione del numero effettivo dei componenti dell'organismo di vigilanza collegiale;
- c) l'individuazione e la nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza;

d) l'emolumento spettante ai componenti dell'organismo di vigilanza.

Dell'avvenuta nomina dell'organismo di vigilanza – ovvero di qualunque successivo cambiamento – è data adeguata pubblicità anche attraverso la intranet aziendale.

### **3.2 Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'organismo di vigilanza**

I componenti dell'organismo di vigilanza dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'organismo di vigilanza sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e che abbia possibilità di accedere di propria iniziativa alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'organismo di vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che i componenti dell'organismo di vigilanza siano scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità nell'ambito delle materie di controllo e gestione dei rischi aziendali, giuridiche, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza, ambiente e sicurezza sul lavoro.

Costituiscono poi causa di ineleggibilità a componente dell'organismo di vigilanza:



- a) la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un Reato, e/o
- b) l'irrogazione di una sanzione da parte della Consob, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF; ovvero
- c) la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Al momento della nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza sarà fornita adeguata documentazione in merito al possesso dei requisiti sopra indicati di cui copia sarà conservata agli atti della società.

### **3.3 Durata in carica**

Al momento della nomina è stabilita la durata in carica dell'organismo di vigilanza.

Salvo le ipotesi di decadenza e revoca, l'organismo di vigilanza è chiamato a svolgere in regime di *prorogatio* le proprie funzioni fino alla nomina di un nuovo organismo di vigilanza.

### **3.4 Decadenza e revoca dei componenti dell'organismo di vigilanza**

Rappresentano cause di decadenza automatica dei componenti dell'organismo di vigilanza le incompatibilità di cui al precedente paragrafo 3.2 lettere da a) a c) e la sopravvenuta incapacità.

Per i componenti interni dell'organismo di vigilanza è infine prevista la decadenza dall'incarico in caso di assegnazione a funzione o incarico diversi da quelli svolti al momento della nomina ed incompatibili con la permanenza all'interno dell'organismo di vigilanza.

Ferme restando le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'organismo di vigilanza non possono essere revocati se non per giusta

causa, con delibera motivata dell'Organo di Amministrazione, o dell'Assemblea dei Soci, nella sola ipotesi in cui l'organismo di vigilanza coincida con l'Organo di Controllo.

Con riferimento esclusivo ai soli componenti interni dell'organismo di vigilanza, gli stessi possono essere revocati anche in virtù di esigenze documentabili. Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca dell'organismo di vigilanza o di un suo componente:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) nel caso di organismo di vigilanza di natura collegiale, la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificazione;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura societaria, le eventuali dimissioni o licenziamento o comunque cessazione del rapporto di lavoro;
- e) le violazioni al presente Modello, secondo quanto meglio indicato al successivo paragrafo 6.5.

In tutte le ipotesi di decadenza e di revoca, l'Organo di Amministrazione o l'Assemblea dei Soci, nella sola ipotesi in cui l'organismo di vigilanza coincida con l'Organo di Controllo, provvederà quanto prima alla nomina di un nuovo organismo di vigilanza o di un suo componente.

### **3.5 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza**

All'organismo di vigilanza risultano affidati i seguenti compiti:

1. vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello;

2. monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello;
3. disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
4. analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
5. promozione dei necessari aggiornamenti, in senso dinamico, del Modello, proponendoli, se necessario, all'Organo di Amministrazione, al fine di assicurarne l'adeguatezza e migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
6. approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società (di seguito, il "Piano di Vigilanza"), in coerenza con i principi e i contenuti del Modello;
7. coordinamento dell'attuazione del Piano di Vigilanza e dell'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati ed esame delle risultanze delle attività effettuate e della relativa reportistica;
8. promozione e monitoraggio delle iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
9. riscontro con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, delle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o

collegate al Modello;

10. cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni della Società e con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e con gli organismi di vigilanza delle società controllate;
11. ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'organismo di vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni relative alla Società per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, e/o per il mezzo di altre funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione della Società, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'organismo di vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'organismo di vigilanza.

L'organismo di vigilanza, inoltre, in virtù delle particolari attribuzioni di cui è investito e delle competenze professionali richieste, è supportato nello svolgimento dei suoi compiti da risorse della Società, che potranno altresì costituire uno staff dedicato, a tempo pieno o part-time, qualora ne venisse ravvisata la necessità (a tal riguardo potranno essere individuate nell'apposito Regolamento di seguito indicato specifiche previsioni in tal senso).

Peraltro, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società, l'organismo di vigilanza potrà avvalersi di consulenti esterni.

E' fatto in ogni caso obbligo alla Società di mettere a disposizione dell'organismo di vigilanza risorse in numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, nonché di approvare nel contesto di formazione del budget della Società una dotazione adeguata di risorse finanziarie, sulla base di quanto proposto dall'organismo di vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre in piena autonomia per ogni esigenza necessaria

al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche) sulla base di decisioni prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nell'ipotesi di organismo di vigilanza di natura collegiale, lo stesso disciplinerà il proprio funzionamento, nonché le modalità di esercizio dei propri poteri – compresi quelli di spesa nel rispetto del budget assegnato - con apposito Regolamento, trasmesso per informativa all'Organo di Amministrazione.

### **3.6 Verifiche e reporting nei confronti degli Organi Sociali**

Sono assegnate all'organismo di vigilanza due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa e periodica, con l'Organo di Amministrazione.
- la seconda, con cadenza almeno annuale, nei confronti dell'Organo di Controllo, salvo che quest'ultimo non coincida con l'organismo di vigilanza.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire su situazioni specifiche.

Con periodicità almeno annuale l'organismo di vigilanza mette a disposizione dell'Organo di Amministrazione l'esito dell'attività di verifica del periodo di riferimento, evidenziando le carenze eventualmente riscontrate con le possibili azioni da intraprendere a riguardo e le eventuali richieste di aggiornamento del Modello. Inoltre, anche in momento differito, presenta il piano di vigilanza per l'anno successivo.

### **3.7 Coordinamento tra l'organismo di vigilanza della Società e gli organismi di vigilanza delle società controllate**

L'organismo di vigilanza, anche ai fini dell'esercizio della propria attività di vigilanza, definisce termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti con gli organismi di vigilanza delle società controllate, promuovendo anche l'attivazione di flussi informativi (ad esempio, mediante l'organizzazione di riunioni congiunte, la presentazione di relazioni periodiche etc.), nel rispetto dell'autonomia decisionale demandata a ciascuno. In particolare, gli organismi di vigilanza delle società controllate informano l'organismo di vigilanza di Enel Green Power S.p.A., in conformità al Modello di organizzazione, gestione e controllo di queste ultime, in ordine a fatti rilevanti ed eventuali criticità riscontrate nelle attività di vigilanza (ad esempio, in caso di (i) informazione di garanzia inviata alla società controllata o (ii) provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto).

### **3.8 Coordinamento tra l'organismo di vigilanza della Società e l'Organismo di Vigilanza di Enel S.p.A.**

L'organismo di vigilanza della Società è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza di Enel S.p.A., in ordine a fatti rilevanti ed eventuali criticità riscontrate nelle attività di vigilanza (ad esempio, in caso di (i) informazione di garanzia inviata alla Società o (ii) provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto) e in ordine a flussi informativi definiti dall'Organismo di Vigilanza di Enel S.p.A. (ad esempio, presentazione di relazioni periodiche, etc.).

## **4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI**

### **Introduzione**

In considerazione dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello adottato dalla Società, nonché sull'efficacia e l'efficienza del Sistema di Controllo Interno a presidio delle Aree a Rischio identificate, l'OdV riceve:

- comunicazioni urgenti e/o ad evento o periodiche relativamente ad informazioni su Aree a Rischio / attività sensibili rilevanti nell'ambito del Decreto, da predisporre e mettere a disposizione dell'OdV, da parte delle unità aziendali rilevanti, nelle modalità e tempistiche esplicitate nel paragrafo 4.1;
- eventuali segnalazioni relative alla commissione di Illeciti, di Reati o di comportamenti in violazione del Modello da parte di chiunque ne venga a conoscenza, così come meglio dettagliati al paragrafo 4.2.;

#### **4.1. Comunicazioni urgenti e/o ad evento o periodiche relativamente ad informazioni su aree a rischio / attività sensibili rilevanti nell'ambito del D. Lgs. 231/01**

##### **Comunicazioni urgenti**

L'OdV deve essere tempestivamente e obbligatoriamente informato, da parte di tutti i dipendenti, sulla base delle proprie aree di responsabilità, su informazioni concernenti obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali, quali:

1. interventi di natura ispettiva avviati da organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.);
2. i provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati o per gli Illeciti;
3. le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati o per gli Illeciti;
4. i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi

compresi i provvedimenti nei confronti dei Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni relativi all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;

5. rapporti preparati dai responsabili delle diverse Funzioni aziendali nell'ambito delle loro attività di controllo, qualora dalle stesse emergano profili di criticità circa l'osservanza del Modello e delle norme del Decreto.

Le informative all'organismo di vigilanza sulle comunicazioni sopra menzionate dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [odv.egp@enel.com](mailto:odv.egp@enel.com).

Ogni violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 6.

### **Flussi informativi “ad hoc” ed “incontri periodici”**

In aggiunta ai flussi identificati nel paragrafo precedente, l'organismo di vigilanza esercita le proprie responsabilità di verifica e controllo anche attraverso l'analisi di sistematici flussi informativi periodici, ovvero istituiti all'occorrenza (“ad hoc”), trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello relativamente alle Aree a Rischio/Attività sensibili identificate nel Modello. Le Unità aziendali devono trasmettere all'organismo di vigilanza:

- le informazioni utili a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte nell'ambito delle singole Aree a Rischio;
- le informazioni utili a individuare le attività sensibili.

L'elenco dei flussi e la documentazione da trasmettere all'organismo di vigilanza, con le relative tempistiche ed i canali informativi da utilizzare, sono individuate nelle singole Parti Speciali e/o in istruzioni operative



adottate dalla Società.

È facoltà dell'organismo di vigilanza richiedere ai referenti aziendali informazioni di dettaglio circa il contenuto dei suddetti flussi informativi e alla funzione Audit verifiche su operazioni specifiche individuabili nell'ambito dei flussi stessi.

I contenuti di tali flussi informativi periodici potranno essere altresì condivisi nel corso di incontri che l'organismo di vigilanza svolge periodicamente o all'occorrenza con i Responsabili delle diverse Unità aziendali.

#### **4.2. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi (Whistleblowing)**

Tutti i Destinatari del Modello 231 (dipendenti, dirigenti, amministratori e terzi) sono tenuti a segnalare possibili condotte illecite o irregolarità rilevanti ai sensi del Decreto 231 e inosservanze di natura dolosa/fraudolenta del Modello 231 (Segnalazioni 231).

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla policy "*whistleblowing*", la Società ha predisposto un apposito canale per l'inoltro delle Segnalazioni 231 e delle altre segnalazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, gestito dalla funzione Audit, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione. La segnalazione potrà essere effettuata da tutti i soggetti indicati dalla normativa vigente secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta, ossia via web, tramite il sistema di segnalazione online disponibile sul sito di Gruppo;
- in forma orale, telefonicamente, contattando i numeri raggiungibili tramite la sopracitata pagina web;
- ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole attraverso i suddetti canali.

In linea con quanto già definito nella vigente policy, la Società gestisce le segnalazioni ricevute nei tempi previsti dalla normativa vigente, vieta qualsiasi forma di ritorsione e vigila affinché nessun atto di ritorsione sia posto in essere in ragione di una segnalazione.

La Società applica sanzioni disciplinari nei confronti di (i) chi viola le misure di tutela del segnalante o degli altri soggetti tutelati dalla legge in materia, o (ii) chi ostacola o tenta di ostacolare l'effettuazione della segnalazione; o (iii) chi viola gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing; (iv) chi è responsabile della mancata istituzione o non corretta gestione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing; o (v) chi è responsabile della mancata verifica e analisi delle segnalazioni; o (vi) chi adotta misure di ritorsione nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati dalla legge in materia, in ragione della segnalazione medesima, nonché (vii) segnalante o denunciante quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

La funzione Audit provvede a trasmettere all'OdV le Segnalazioni 231 ricevute.

## **5. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA**

### **5.1 Selezione del personale**

La Funzione Personale e Organizzazione della Società istituisce processi aziendali per la selezione del personale ispirati a criteri di imparzialità, merito e professionalità;

I presidi implementati a tal fine sono periodicamente condivisi con l'organismo di vigilanza.

In fase di assunzione, il Modello 231 è consegnato ai dipendenti e reso sempre disponibile a tutto il personale sulla intranet aziendale.

## **5.2 Informazione e formazione del personale**

La Società promuove la conoscenza del Modello e del sistema normativo interno ad esso connesso in favore di tutti gli Esponenti della Società attraverso la loro pubblicazione sulla Intranet aziendale.

La formazione del personale, gestita dalla Funzione Personale e Organizzazione della Società in stretta cooperazione con l'organismo di vigilanza, ha l'obiettivo di dare attuazione al Modello promuovendone la sua diffusione nel contesto aziendale e sostenendo adeguatamente tutti coloro che sono coinvolti nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio.

Il piano di formazione 231 viene realizzato dalla Funzione Personale e Organizzazione della Società predispone, con la collaborazione dell'organismo di vigilanza, un piano di formazione, che tenga in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare:

- i target (es. i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo, ecc.);
- i contenuti (es. gli argomenti pertinenti in relazione ai destinatari, ecc.);
- gli strumenti di erogazione (es. corsi in aula, *e-learning*, ecc.);
- i tempi di erogazione e di realizzazione (es. la preparazione e la durata degli interventi, ecc.);
- l'impegno richiesto ai destinatari (es. i tempi di fruizione, ecc.);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (es. promozione, supporto dei capi, ecc.);
- specifiche esigenze emerse in relazione alla peculiare operatività della Società, eventualmente segnalate anche dall'Organismo di

vigilanza.

Il piano prevede:

- una formazione di base *e-learning*;

specifici interventi formativi di varia natura (es. eventi in aula, webinar, sessioni di induction) per determinate categorie di dipendenti che – per ruolo aziendale (es. dirigenti) o per collocamento organizzativo – gestiscono attività maggiormente esposte ai rischi reato del Decreto. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa di riferimento e del Modello: qualora intervengano modifiche rilevanti (es. estensione della responsabilità amministrativa degli Enti a nuove tipologie di reati), l'organismo di vigilanza, coadiuvato dalla Funzione Personale e Organizzazione e Criminal and Compliance Legal Affairs Italy, identifica gli strumenti e le modalità opportune per assicurare una diffusione adeguata delle modifiche apportate alla popolazione aziendale di riferimento.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti hanno frequenza obbligatoria: è compito della Funzione Personale e Organizzazione della Società informare periodicamente l'organismo di vigilanza sui risultati – in termini di adesione – di tali corsi, con la collaborazione dei Responsabili che ai vari livelli organizzativi assicurano il completamento dei corsi dei propri collaboratori.

La reiterata ingiustificata mancata partecipazione ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nei paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 della presente Parte Generale.

L'organismo di vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte dei dipendenti, del Decreto e del Modello.

### **5.3 Selezione di Fornitori e Partner**

La Società adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi

sistemi di valutazione per la selezione di Fornitori e Partner.

#### **5.4 Informativa a Fornitori e Partner**

Fornitori e Partner sono informati che la Società si è dotata del Modello e di specifiche procedure e strumenti per la gestione di tematiche etiche e di prevenzione della corruzione (es. Codice Etico di Gruppo, Politica di Prevenzione alla Corruzione, Politica sui Diritti Umani), anche, per esempio, mediante l'adozione di specifiche clausole contrattuali. Ai Fornitori e Partner è richiesto di rilasciare delle dichiarazioni sul loro impegno al rispetto dei principi etici di Gruppo e delle prescrizioni del Modello adottato dalla Società. La Società si riserva la facoltà di interrompere i rapporti con i propri Partner e Fornitori in caso di mancato rispetto dei principi etici e comportamentali a cui il Gruppo si ispira o in caso di violazione alle previsioni del proprio Modello 231.

#### **5.5 Obblighi di vigilanza**

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'organismo di vigilanza, secondo le modalità previste al precedente capitolo 4, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati nel comportamento degli Esponenti della Società che ad essi riportano.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società stessa secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **6.1 Principi generali**

Aspetto essenziale per assicurare l'effettiva applicazione del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso, che ricomprende anche la policy in materia di gestione delle segnalazioni (cd. *"policy whistleblowing"*).

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolo 6 prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Su tale presupposto e tenuto conto della gravità della condotta posta in essere, la Società:

- (i) adotta nei confronti dei dipendenti il sistema sanzionatorio stabilito dal codice disciplinare aziendale e le ulteriori misure sanzionatorie di cui al paragrafo 6.3, come di seguito indicato;
- (ii) adotta nei confronti degli Organi Sociali, dei componenti dell'organismo di vigilanza e dei Partner e Fornitori il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia, come meglio descritto rispettivamente ai successivi paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite nel prosieguo saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di un'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione

del Modello – da attuarsi nel rispetto del principio del contraddittorio - ha inizio a seguito della ricezione da parte degli organi o funzioni aziendali, di volta in volta competenti ad irrogare il provvedimento sanzionatorio, della comunicazione con cui l'organismo di vigilanza segnala l'avvenuta violazione del Modello, a fronte di una segnalazione ricevuta ovvero dell'acquisizione, durante la propria attività di vigilanza, di elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello.

Tale comunicazione dovrà indicare:

- una breve descrizione della condotta contestata e delle circostanze che hanno portato alla sua individuazione;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate;
- le generalità del soggetto responsabile, qualora individuato;
- la documentazione probatoria disponibile.

## **6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo paragrafo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto

previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" vigenti nella Società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di "rimprovero verbale o scritto" il lavoratore che:
  - violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo" di cui al punto 6 del paragrafo I dei suddetti criteri di correlazione.
- 2) Incorre nel provvedimento della "multa" il lavoratore che:
  - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.
- 3) Incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dalla retribuzione" il lavoratore che:



- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società e/o al Gruppo o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo", ai sensi di quanto previsto al punto 1 e 7 del paragrafo III dei suddetti criteri di correlazione.
- 4) Incorre nei provvedimenti del "trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto" il lavoratore che:
- violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto ai punti 1, 3, 4, 5, 7 del paragrafo IV dei suddetti criteri di correlazione.
- 5) Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore" che:
- violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del

presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società e/o Gruppo di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società e/o il Gruppo ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo V dei suddetti criteri di correlazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Disciplinare aziendale vigente, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

### **6.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società adotta nei confronti dei responsabili quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

La Società potrà tener conto di tali violazioni nella definizione del trattamento retributivo previsto per i dirigenti stessi.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3, per i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle Funzioni aziendali della Società, le quali provvedono, al riguardo, sentito l'organismo di vigilanza.

Il sistema disciplinare viene monitorato dall'organismo di vigilanza della Società e dalla Funzione Personale e Organizzazione della Società.

#### **6.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione e/o dell'Organo di Controllo, l'organismo di vigilanza informerà gli altri componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, quali il richiamo in forma scritta, la revoca di poteri ovvero la convocazione dell'Assemblea per deliberare sulla revoca del relativo incarico.

Nell'ipotesi, invece, di Organi monocratici di Amministrazione e/o di Controllo, l'organismo di vigilanza informerà l'Organo di Amministrazione e/o di Controllo che non ha commesso la violazione, il quale assumerà le opportune iniziative, tra cui la convocazione dell'Assemblea per deliberare sulla revoca del relativo incarico.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per un Reato o Illecito Amministrativo, il membro dell'Organo di Amministrazione e/o dell'Organo di Controllo condannato dovrà darne immediata comunicazione all'organismo di vigilanza, all'Organo di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

## **6.5 Misure nei confronti dei componenti dell'organismo di vigilanza**

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più componenti dell'organismo di vigilanza, gli altri componenti, nella sola ipotesi di organismo di vigilanza di natura collegiale, o uno o più membri dell'Organo di Amministrazione e/o dell'Organo di Controllo, informeranno immediatamente l'Organo di Controllo e l'Organo di Amministrazione della Società; tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico da parte dell'Organo di Amministrazione.

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più componenti dell'organismo di vigilanza, nell'ipotesi in cui lo stesso coincida con l'Organo di Controllo, l'Organo di Amministrazione, venuto a conoscenza della violazione, prenderà gli opportuni provvedimenti, tra cui la revoca dell'incarico o l'eventuale convocazione dell'Assemblea per i provvedimenti di cui al 6.4, nell'ipotesi in cui sia stata quest'ultima ad affidare all'Organo di Controllo anche le funzioni di organismo di vigilanza.

## **6.6 Misure nei confronti di Fornitori e Partner**

Nei contratti con i Fornitori e Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto ovvero di previsioni inserite nel Modello che siano ad essi direttamente applicabili e rese note contrattualmente (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

Gli interventi sanzionatori nei confronti di Fornitori e Partner sono affidati alla funzione che gestisce il relativo contratto.

## **7. MODELLO, CODICE ETICO E PIANO DI TOLLERANZA ZERO ALLA CORRUZIONE**

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico e del Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico e al Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato dal Gruppo e approvato in via autonoma dalla Società, allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali;
- il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione, adottato dal Gruppo e approvato in via autonoma dalla Società, approfondisce il tema della “corruzione”, sia pubblica che privata. Tale Piano, definito in collaborazione con Transparency International – associazione internazionale no profit impegnata a favore della legalità – vuole assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti, di tutti gli altri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti. Il Piano supporta nel riconoscimento di facilitazioni e tangenti e nella definizione di misure anticorruzione per contributi e sponsorizzazioni, omaggi e processi di acquisto; tali misure si richiede vengano anche adottate nelle relazioni quotidiane con le Società del Gruppo, i fornitori e i consulenti e tra colleghi;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati (per fatti che, commessi eventualmente nell’interesse o a vantaggio

dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa della Società in base alle disposizioni del Decreto medesimo).



## **PARTE SPECIALE "A"**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATO  
DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE  
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione della Società in  
data 1°dicembre 2008 e successivamente modificato ed integrato in  
data 5 ottobre 2010, 1° luglio 2014, 14 novembre 2017, 22 settembre  
2022 e 19 novembre 2024**



## Indice

<i>PARTE SPECIALE "A"</i>	<i>1</i>
<i>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i>	<i>1</i>
<i>DEFINIZIONI</i>	<i>3</i>
<i>A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)</i>	<i>5</i>
<i>A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO</i>	<i>15</i>
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione	15
A.2.2 Pubblici Ufficiali	17
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	18
<i>A.3 AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	<i>20</i>
A.3.1 Aree a Rischio	20
A.3.2 Attività Sensibili	22
<i>A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	<i>23</i>
<i>A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	<i>27</i>
A. 5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	27
A.5.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili	34

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

**Dirigente Incaricato:** ogni Esponente Aziendale al quale viene attribuita, con nomina dell'Organo di Amministrazione o di un soggetto da questi incaricato, il compito di: (i) svolgere attività di supervisione e controllo sui processi/attività che possono presentare profili di rischio indicati e attivare le opportune procedure di controllo ai fini della prevenzione dei reati previsti nella presente Parte Speciale; (ii) vigilare nell'ambito della propria struttura sull'osservanza delle regole di condotta previste per la prevenzione dei suddetti reati; (iii) aggiornare la ricognizione e la valutazione delle Aree a Rischio.

**Reati nei rapporti con la P.A.:** i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio descritti al paragrafo A.1.

**Responsabile Interno:** ogni Esponente Aziendale al quale viene attribuita, con nomina dall'Organo di Amministrazione o del Dirigente Incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per l'espletamento delle attività di cui al paragrafo A.5.1. in relazione a talune operazioni nelle Aree a Rischio.

**Sub-responsabile interno:** ogni Esponente Aziendale al quale viene delegata dal Responsabile Interno la responsabilità, singola o condivisa con altri, per l'espletamento delle attività.

**Scheda di Evidenza:** documento che il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio secondo quanto indicato al paragrafo A.5.1.

**Scheda di Finanziamento:** documento che il Responsabile Interno è tenuto a compilare con le informazioni di carattere gestionale relative a ogni

progetto finanziato, incluse quelle rilevanti ex D. Lgs. 231/01 e quelle relative all'analisi delle controparti.

## **A.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", ovvero dei Reati nei confronti della P.A. - di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto - e del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 25-decies del medesimo decreto.

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a erogazioni già ottenute in passato e che ora non vengano destinate alle finalità per cui erano state erogate.

- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

• *Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa) per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: accelerare i tempi per la conclusione di un iter autorizzativo di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: non irrogare una sanzione amministrativa a seguito dell'accertamento di una condotta illecita), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del

pubblico ufficiale (ad esempio: comunicare ad un Esponente Aziendale l'imminenza di una visita ispettiva in azienda).

Tale ipotesi di reato si differenzia dal reato di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod.*

*pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- *Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)*

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di Assemblee parlamentari internazionali o di Organizzazioni internazionali e*

*di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)*<sup>1</sup>

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma e 323 cod. pen. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della

---

<sup>1</sup> Anche con riferimento al delitto di cui all'art- 322 bis c.p., la giurisprudenza ha accolto il principio secondo cui, ai fini della punibilità dei reati commessi parzialmente all'estero è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. Sulla base di quest'assunto è sufficiente che in Italia abbia luogo anche la sola ideazione del delitto, nonostante la restante condotta venga poi attuata all'estero



Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quater. Ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi - fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis - sfruttando o vantando relazioni

esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura ove un soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti.

- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1, cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

È da considerare, inoltre, che tale fattispecie (che tutela il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche) può concorrere con quella di malversazione di erogazioni pubbliche ex art. 316-bis cod. pen. (che tutela la pubblica amministrazione da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale), in considerazione della non identità degli interessi protetti.

- *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.)*

La previsione di cui all'art. 377-bis cod. pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il

crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

\*\*\*\*\*

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A. possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva.

L'art. 25 del Decreto prevede, al comma 5-*bis*, una sorta di "ravvedimento operoso" ai fini della diminuzione della durata delle sanzioni interdittive, nel caso in cui *"prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

## **A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

Al fine di agevolare la comprensione da parte dei Destinatari dei Reati nei rapporti con la P.A., si indicano qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio", trattandosi di definizioni rilevanti per circoscrivere l'ambito applicativo delle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

### **A.2.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri e singoli Ministeri;
  - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico;
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - Banca d'Italia;
  - Consob;
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Agenzia delle Entrate;
  - IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni;
3. Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane;
  4. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  5. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
  6. Comunità Europea e Istituti collegati;
  7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
    - INPS;
    - CNR;
    - INAIL;
    - ISTAT;
    - ENASARCO;
    - ASL (o ATS);
  8. enti e Monopoli di Stato;

## 9. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **A.2.2 Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Se non sorgono particolari dubbi interpretativi in relazione alla definizione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", il legislatore ha invece precisato che agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di



massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento al reato di cui all'art. 322-bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), la giurisprudenza ha puntualizzato che per l'individuazione della figura del pubblico ufficiale estero bisogna fare riferimento alle norme di diritto straniero che stabiliscono se il funzionario svolga di fatto funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Si tratta di un accertamento che – nella fase giudiziale – è svolto dal giudice anche d'ufficio.

### **A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinvia all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione"

- da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarità esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali,

nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

### **A.3 AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI**

#### **A.3.1 Aree a Rischio**

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231 sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

In relazione ai reati nei rapporti con la P.A. ed al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie, le Aree a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri (ad esempio per la vendita di energia elettrica o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo), nonché la gestione dei relativi contratti;

2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego<sup>2</sup>;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A;
4. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. con particolare riferimento ai soggetti che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società stessa, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
5. gestione del contenzioso e dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale che coinvolga direttamente o indirettamente la Società;
6. Indizione e/o coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante o committente o concessionaria di pubblico servizio, in procedure di gara o licitazioni private o di altre operazioni similari svolte in un contesto potenzialmente competitivo, indette ai sensi del "Codice Contratti Pubblici" dalla Società e/o da Società del Gruppo che svolgono servizi di centralizzazione delle committenze infragruppo per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera, di una fornitura o di un servizio.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Rischio:

---

<sup>2</sup> Nell'ambito di questa Area e di quella precedente sono da ritenere comprese – ad esempio – le attività legate ai progetti di cui al PNRR.

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta (di cui al precedente punto 1.) in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo conto a tal fine anche della classifica stilata da *Transparency International* per determinare il rischio-paese);
- b) la definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali (anche stranieri) per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o alla conversione di grandi impianti di produzione o similari;
- c) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associazione con un Partner (ad esempio: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);
- d) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo;
- e) la gestione delle ispezioni e della comunicazione di dati e/o informazioni alle Autorità Pubbliche.

### **A.3.2 Attività Sensibili**

Si elencano qui di seguito quelle attività che, dall'analisi svolta, si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo:

1. attività di sponsorizzazione e donazione;
2. erogazioni di omaggi e altre liberalità;
3. assegnazione di incarichi di consulenza;

4. selezione del personale;
5. adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
6. gestione dei flussi monetari e finanziari.

#### **A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale "A" definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'ambito delle Aree a Rischio e Attività Sensibili individuate.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e Attività Sensibili e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "A" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i medesimi, sono tenuti ad attenersi per una corretta

applicazione del Modello;

- b) all'organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività – sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione;
- Enel Global Compliance Program;
- le linee guida, le procedure e le istruzioni adottate dalla Società in tema di:
  - finanza agevolata;
  - business development;
  - gestione delle attività di verifica fiscale svolta dall'Amministrazione Finanziaria;
  - selezione di Partner e Fornitori;
  - definizione di ruoli e responsabilità in relazione all'adozione e attuazione di sistemi di gestione;
  - partecipazione a gare indette da terzi;
  - selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
  - processi di approvvigionamento;
  - donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi, ospitalità e altre

liberalità;

- selezione del personale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle informazioni aziendali e dei sistemi informativi;
- gestione del contenzioso.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie e/o corruttive.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro– di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione – a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari);
- b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalle policy aziendali (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella



conduzione di qualsiasi attività aziendale); gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere approvati in base alle policy aziendali vigenti e documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

- c) effettuare prestazioni in favore dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- d) riconoscere compensi in favore dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, sovvenzioni, contributi, finanziamenti agevolati o altre erogazioni;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi, finanziamenti o altre erogazioni per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) rivolgersi a terzi al fine di sfruttare relazioni di questi ultimi, esistenti od asserite, con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis cod. pen., essendo in ogni caso privilegiato nei rapporti con esponenti della P.A. il ricorso alle proprie strutture interne, dedicate specificamente a tali attività.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A., anche nel caso di coinvolgimento di eventuali terzi, per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare

ripetitività delle stesse);

2. coloro che svolgono una funzione di supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## **A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **A. 5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

#### **La Scheda di Evidenza**

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) - su nomina del Dirigente Incaricato - un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di

- nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui – fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare:

1) per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,
- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione;

2) per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

inoltre, per tali operazioni a rischio, dovrà essere predisposta anche la Scheda di Finanziamento prevista dalla normativa aziendale relativa alla gestione della finanza agevolata, fornendo tutte le informazioni da questa richieste con riguardo a:

- la presentazione della richiesta di finanziamento,
- la gestione della pratica di finanziamento (con dettaglio dei dati relativi alla rendicontazione);
- la chiusura della pratica di finanziamento;
- eventuali trasferimenti societari del progetto e modifiche dei soggetti rilevanti per la gestione del medesimo,
- evidenze in merito agli eventuali rapporti *intercompany* rilevanti in merito all'operazione;

3) per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande;
- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.);
- esito delle procedure;
- conclusione dell'operazione;

h) l'indicazione di eventuali Fornitori incaricati di supportare la Società nella

partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali fornitori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

- i) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior contribuzione da parte della Società a vantaggio dei Partner stessi);
- l) la presa d'atto da parte dei Fornitori e Partner coinvolti nell'operazione a rischio - nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale - che la Società nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico, nel Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;
- m) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

- 1. informare l'organismo di vigilanza, anche per il tramite della funzione Audit, in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
- 2. tenere a disposizione dell'organismo di vigilanza, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;

3. dare informativa all'organismo di vigilanza, anche per il tramite della Funzione Audit della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

Nell'ipotesi in cui i Fornitori e/o i Partner non intendano sottoscrivere la presa d'atto e l'assunzione degli impegni di cui al punto I), il Responsabile Interno dovrà informare il proprio superiore gerarchico, che provvederà eventualmente ad autorizzare comunque la stipula del contratto, dandone anche informativa nella scheda di evidenza, con l'indicazione delle ragioni d'eccezionalità e/o d'urgenza per le quali si è ritenuto di adottare tale deroga e procedere ugualmente alla stessa stipula.

Qualora l'organismo di vigilanza ritenga che le ragioni indicate dal Responsabile Interno non siano sufficientemente motivate, dovrà fornirne adeguata informativa all'Organo di Amministrazione della Società.

È demandato all'organismo di vigilanza della Società di autorizzare la compilazione di Schede di Evidenza cumulative nel caso di partecipazione della Società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

È altresì demandato all'organismo di vigilanza della Società, per le operazioni nelle Aree a rischio che non si prestino alla redazione delle Schede di Evidenza, l'individuazione di flussi informativi alternativi comunque atti a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.

### **Ulteriori principi specifici**

La Società, in relazione alle Aree a rischio di cui al paragrafo A.3.1, prevede, inoltre:

- 1) che ogni comunicazione e/o invio di dati o informazioni a Pubbliche Autorità sia nell'ambito della partecipazione a procedure competitive sia

per l'ottenimento e il mantenimento di provvedimenti autorizzativi sia esaustiva e trasparente e contenga solo elementi assolutamente veritieri;

- 2) che nell'ambito dell'eventuale utilizzo di sistemi informativi della P.A., siano individuati soggetti deputati all'utilizzo per conto della Società di eventuali piattaforme della P.A., in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni compiute da tali soggetti su dette piattaforme;
- 3) il divieto per i Destinatari che prendono parte ai contenziosi in cui è coinvolta la Società di esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo giudicante.

Inoltre, nei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale che coinvolga direttamente o indirettamente la Società, è fatto obbligo ad ogni Destinatario di:

- a) non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coercizione) ovvero di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato o comunque coinvolto nel relativo procedimento (in qualità di persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):
  - non renda dichiarazioni veritiere e/o correttamente rappresentative dei fatti;
  - eserciti, ove consentito dalla legge, la propria facoltà di non rispondere, in virtù delle suddette forme di condizionamento;
- b) qualora sia chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso), questi debba:

- mantenere il massimo riserbo sulle dichiarazioni rilasciate ove le medesime siano coperte da segreto istruttorio;
  - rigettare qualsiasi tentativo volto a condizionare la libera espressione delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- 4) che, nell'ambito della gestione delle ispezioni da parte dell'Autorità, sia previsto quanto segue:
- l'obbligo di partecipazione di almeno due soggetti, per conto della Società, all'attività ispettiva;
  - l'attribuzione di ruoli e compiti specifici con riferimento alla gestione delle ispezioni, dei rapporti con le Autorità ispettive e del *reporting* interno in merito (anche tramite Scheda di Evidenza), in modo che sia assicurato il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza;
- 5) che le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sovvenzioni, contributi, finanziamenti, erogazioni comunque denominate, concessioni e licenze contengano solo elementi assolutamente veritieri, tracciandone l'origine e il processo di validazione e che, in caso di ottenimento degli stessi, sia prevista apposita attività di rendicontazione sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.

Con riferimento all'Area a Rischio n. 6, per ogni gara indetta sotto Codice Appalti l'Unità Richiedente e l'Unità Emittente seguiranno quanto previsto dalla normativa e dal relativo sistema procedurale in tema di approvvigionamenti.



### **A.5.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili**

Al fine di evitare la violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 del capitolo A.4 la Società, in relazione alle Attività Sensibili di cui al paragrafo A.3.2., prevede:

1) specifiche procedure volte a disciplinare e tracciare il processo di gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali al fine di garantire:

- la formalizzazione dei criteri alla base della scelta delle iniziative;
- la previsione di *due diligence* sulle controparti/ beneficiari;
- la verifica dell'esecuzione del contratto da parte dello sponsee/ delle modalità di utilizzo della liberalità ricevuta da parte del beneficiario della donazione;
- la tracciabilità dell'intero processo.

2) che ogni forma di omaggio ed ospitalità offerta o promessa (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità) non ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia o sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. A titolo esemplificativo si considerano pratiche normali di cortesia i seguenti omaggi/ benefici:

- pasti occasionali di modesto valore;
- partecipazione occasionale a eventi sportivi locali, teatri o altri eventi culturali;
- omaggi di modesto valore (es. gadget con marchio Enel Green Power, calendari, ecc.).

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere approvati in base alle policy aziendali vigenti e documentati in modo adeguato per

consentirne la verifica.

3) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:

- la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
- la descrizione da parte dell'Unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
- la verifica da parte dell'Unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
- la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
- l'effettuazione di *due diligence* sulle controparti che possono comportare rischi di tipo reputazionale o legale (es. fornitori che, nell'ambito delle loro attività, possono avere relazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione);
- la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'Unità richiedente;
- l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;

4) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale della Società le quali definiscano:

- che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;

- che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due Aree distinte e che lo stesso sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;

5) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento;

6) una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, garantendone l'accurata registrazione nei libri contabili della Società; per la gestione dei flussi finanziari si fa riferimento anche ai principi comportamentali e procedurali di cui alle Parti Speciali "B", "G" e "I";



## **PARTE SPECIALE "B"**

### **REATI SOCIETARI**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 1° dicembre 2008 e successivamente modificato ed integrato nella riunione del 5 ottobre 2010, del 1° luglio 2014, del 14 novembre 2017 e Determina Amministratore Unico del 20 dicembre 2019 e del 24 luglio 2025**

## Indice

### **PARTE SPECIALE "B"**

#### **REATI SOCIETARI**

<i>B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)</i>	<i>3</i>
<i>B.2 AREE A RISCHIO</i>	<i>9</i>
<i>B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	<i>10</i>
<i>B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	<i>15</i>
B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	15

## **B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B" previsti dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti<sup>1</sup>.

### **1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI**

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Con gli articoli 2621 bis e 2621 ter sono stati introdotti rispettivamente una riduzione della pena in caso "fatti di lieve entità" e la "non punibilità per particolare tenuità".

Nel primo caso si introducono come parametro la natura e le dimensioni della società nonché la modalità e gli effetti della condotta, prevedendo inoltre la procedibilità su querela.

Nel secondo caso, l'entità del danno costituisce parametro per l'identificazione della tenuità.

---

<sup>1</sup> Il reato di cui all'art. 2635 cod. civ. ("*Corruzione tra privati*") - inserito all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto - è oggetto di trattazione separata nella Parte Speciale "M".

I contenuti dell'articolo 2621 cod. civ. riformulato sono stati oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza (Sezioni Unite della Corte di Cassazione) la quale ha in particolare chiarito che:

- la nuova norma, nonostante le modifiche testuali, non esclude le valutazioni e dunque il c.d. "falso in bilancio valutativo" che può essere fatto rientrare nel concetto di "fatto materiale non rispondente al vero: "un bilancio non contiene "fatti", ma il "racconto". Vale a dire: un fatto, per quanto "materiale", deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere "raccontato" in unità monetaria e, dunque, valutato" (Corte Cassazione Sezioni Unite penali n. 22474/2016);
  - sussiste, inoltre, il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
  - inoltre, sempre con riferimento al falso in bilancio valutativo, è stato evidenziato come il riferimento a linee guida chiare e complete, tali da non poter essere soggette a interpretazioni, e il richiamo a *standard* riconosciuti (es. principi contabili OIC) possa costituire dimostrazione della corretta valutazione dei fatti materiali (Corte Cassazione n. 46689/2016).
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55, D. Lgs. del 2 marzo 2023 n. 19)*

Tale reato si realizza laddove un soggetto, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, D.

Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare di cui all'art. 29 è il documento che il notaio rilascia, nel quale attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera della società.

## 2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.



Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
  - soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### 3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. La

condotta assume rilevanza ai fini del Decreto 231, con maggiorazione delle sanzioni (con reclusione fino ad 1 anno) qualora la stessa abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

#### 4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

## **B.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
2. il compimento di operazioni relative al capitale sociale;
3. la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
4. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.).

### **B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "B" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti tra l'altro nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- Il Piano Tolleranza Zero alla Corruzione;

- RACI HANDBOOK;
- le regole della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- Manuale Contabile del Gruppo;
- le Procedure amministrative-contabili;
- la Procedura di Gruppo per la disciplina delle operazioni con parti correlate;
- il Regolamento per la gestione interna ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nella Società.

La presente Parte Speciale dispone a carico dei Destinatari, inconsiderazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati sopra descritti (art. 25-ter del Decreto);
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure

aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nel Manuale Contabile del Gruppo;
4. assicurare il continuo aggiornamento delle procedure aziendali interne al fine di consentire il riferimento ad aggiornati *standard* riconosciuti al fine della dimostrazione della corretta valutazione dei fatti materiali contenuti nelle comunicazioni sociali.
5. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività. In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività. Pertanto, occorre osservare

scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. In caso di operazioni transfrontaliere (fusioni, scissioni e trasformazioni), è fatto divieto inoltre di elaborare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri, rendere dichiarazioni false oppure omettere informazioni rilevanti al notaio per il rilascio del certificato preliminare propedeutico al buon esito dell'operazione stessa;
- e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;



- f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
6. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge. In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale rispettivamente da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
7. assicurare la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto è fatto divieto di porre in essere atti simulati o fraudolenti o produrre documentazione falsa, lacunosa, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
8. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione: (i) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (ii) la trasmissione dei dati e documenti

previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## **B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo B.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Si rileva inoltre che, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Parte Speciale, la Società si attiene al rispetto dei presidi adottati dalla Capogruppo avverso la commissione dei Reati Societari, tra cui, in primo luogo, l'adozione di un Sistema di Controllo sull'Informativa Finanziaria ex Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

1. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio e di altre situazioni contabili infrannuali

delle Società – dovranno essere attuati le seguenti regole e principi:

- a) informativa chiara a tutti gli Esponenti Aziendali coinvolti nelle attività di formazione/redazione delle comunicazioni summenzionate delle regole e modalità operative per la loro predisposizione;
- b) utilizzo di sistemi informativi per la trasmissione dei dati e delle informazioni di supporto che garantiscano la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema e definizione di idonei profili autorizzativi in relazione all'accesso;
- c) corretta conservazione e archiviazione della documentazione contabile di supporto e utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione all'accesso ai soli soggetti autorizzati;
- d) verifica puntuale in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni infragruppo che potranno avere esecuzione solo se previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta e secondo criteri di correttezza sostanziale;
- e) previsione di controlli *ex post* a campione sul rispetto delle procedure previste per la redazione dei documenti contabili.

In relazione alle attività di cui al presente punto dovrà in particolare essere seguito il seguente procedimento:

- f) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari unitamente al Responsabile Amministrazione sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione – convalidata dall'Organo di Amministrazione - attestante:
  - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi,

nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;

- l'avvenuta raccolta di copie delle dichiarazioni di veridicità, correttezza, precisione e completezza rilasciate dalle proprie società controllate;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;

g) la dichiarazione di cui alla lettera f) deve essere:

- presentata all'Organo di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato;
- trasmessa in copia all'OdV.

La Funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo della Società provvederà al coordinamento del procedimento descritto ai punti f) e g).

La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società assicura adeguata attività di formazione, rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili sopra indicati, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

2. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovrà essere osservata la seguente procedura:
  - a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere approvata in conformità al sistema autorizzativo tempo per tempo vigente.
3. Nella gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo, è fatto obbligo di:
  - a) trasmettere con congruo preavviso tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni assembleari o consiliari sui quali debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni;
  - b) provvedere tempestivamente alla messa a disposizione dell'Organo di Controllo dei documenti sulla gestione della Società per consentire il corretto adempimento delle verifiche di legge;
  - c) garantire che l'OdV, l'Organo di Controllo ed il Responsabile della Direzione Audit si riuniscano tempestivamente nelle ipotesi di urgenza, per valutare le evidenze emerse in seguito alle verifiche effettuate sull'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali. Inoltre, dovranno, all'occorrenza, adoperarsi al fine di favorire lo scambio di ogni informazione utile alla reciproca attività.
4. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad esempio: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre, la Società rispetta apposite procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto a), con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, un'adeguata collaborazione da parte delle unità della Società e del Gruppo individuate per la gestione dei rapporti con le Autorità. In particolare, di volta in volta, per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale (anche coadiuvato da un Responsabile di un'altra unità a livello di Gruppo) un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle

diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a predisporre un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.



## **PARTE SPECIALE "C"**

### **REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 1° dicembre 2008 e successivamente modificato ed integrato nella riunione del 5 ottobre 2010 e del 24 febbraio 2011**



## INDICE

### **PARTE SPECIALE "C"**

#### **REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)	3
C.2 AREE A RISCHIO	10
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	11
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	13

## **C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-*quater* del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico").

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

### **1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

- *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Il reato è aggravato in caso di ricostituzione, anche sotto falso nome o forma simulata, di un'associazione di cui sia stato ordinato lo scioglimento.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen.

Il reato è aggravato qualora l'assistenza venga prestata in via continuativa.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se

rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato si configura anche nei confronti della persona addestrata.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'utilizzo di dispositivi esplosivi o comunque

micidiali, ovvero di armi e materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali.

Il reato è aggravato se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi di Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali ovvero se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica o un grave danno per l'economia nazionale.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova,

costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

## 2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D. Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

## 3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN

## VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o
- ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

\*\*\*\*\*

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerando che



l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto.

## **C.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree più specificamente a rischio sono state individuate, ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale "C" del Modello, nelle operazioni svolte nell'ambito di attività di *merger & acquisition* e *business development*, in quanto le stesse possano originare flussi finanziari con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo riportate nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. FATF – GAFI, ONU, UE, OFAC); o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

A tal riguardo si precisa che per "collegamento" al terrorismo delle persone fisiche o giuridiche riportate nelle c.d. "Liste Nominative" deve intendersi la coincidenza (desumibile dai dati anagrafici o altri elementi distintivi indicati) della controparte contrattuale persona fisica o giuridica – in persona dei legali rappresentanti, e, qualora individuabili, dei componenti del consiglio di amministrazione (o organi equivalenti) e dei soci rilevanti – con un nominativo indicato nelle suddette Liste Nominative.

Particolare attenzione deve comunque essere rivolta in generale alle operazioni finanziarie o commerciali di rilevante entità.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del Gruppo, da considerarsi marginali in termini di rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

L'elenco delle "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è reso disponibile sulla rete informatica.

### **C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "C" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in

generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti e servizi;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- il Regolamento degli appalti di lavoro, forniture e servizi;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nel Gruppo.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-*quater* del Decreto);
2. utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui alla presente Parte Speciale;
4. assumere o assegnare commesse o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta

persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - che risultino collegati al terrorismo, o con società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;

- 5.. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
6. riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

#### **C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo C.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte del CO:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni finanziarie e/o commerciali di rilevante entità devono essere concluse solo dopo aver svolto idonee verifiche sulla eventuale residenza o sede delle controparti contrattuali nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi";
3. le operazioni svolte nell'ambito di attività di business development o *merger & acquisition* devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. presenza nelle Liste Nominative; verifiche di affidabilità preliminare; ecc.).

4. le verifiche di cui ai punti 2 e 3 devono essere compiute anche con riferimento ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, le controparti contrattuali, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e qualora tale rapporto sia desumibile da documentazione rilasciata alla Società;
5. nel caso in cui la Società promuova operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative, o società da questi ultimi controllate, il responsabile dell'operazione è tenuto a sospenderla e a procedere agli opportuni approfondimenti con il coinvolgimento delle Funzioni competenti.

Se da tali approfondimenti:

- a. emerge una perfetta coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste, è fatto obbligo di non dare ulteriore prosecuzione alle operazioni stesse;
  - b. emerge con certezza che non sussiste una coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle suddette Liste, le operazioni potranno essere riprese e portate avanti;
  - c. emergono margini di incertezza sulla coincidenza dei nominativi (ad esempio in quanto nelle Liste non sono riportati i dati anagrafici relativi ai nominativi), si procederà ad una valutazione da parte delle Funzioni competenti secondo quanto previsto dal successivo punto 6;
6. nel caso in cui: (i) la Società promuova operazioni con soggetti residenti in uno dei Paesi di cui alle c.d. "Liste Paesi" o società da questi ultimi controllate ovvero (ii) non possa essere constatata con certezza la coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste Nominative (vedi precedente punto 5. lett. c) o (iii) emergano dalle verifiche di cui al precedente punto 3) ulteriori profili di criticità, le operazioni vengono automaticamente sospese e sottoposte ad una valutazione interna con il coinvolgimento delle Funzioni che per ruolo e responsabilità possono

valutare il "rischio reato", che esprimeranno il proprio parere sull'opportunità di portare avanti le stesse ed eventualmente provvederanno ad individuare le misure di cautela da adottare per il proseguimento delle trattative. L'esito di tale valutazione viene tempestivamente comunicato all'ODV. L'autorizzazione da parte delle Funzioni coinvolte dovrà in ogni caso essere negata qualora il collegamento al terrorismo sia comunque desumibile da fatti noti;

7. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.



## **PARTE SPECIALE "D"**

**REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 1° dicembre 2008 e successivamente modificato ed integrato nella riunione del 5 ottobre 2010, del 1° luglio 2014 e del 24 aprile 2018**

## INDICE

### **PARTE SPECIALE "D"**

#### **REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO), L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO), IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO)	3
D.2 AREE A RISCHIO	10
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	11
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	12



## **D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, L'INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 25-*quinquies* del Decreto), L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto), IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA (art. 25 *terdecies* del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contro la personalità individuale, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e del reato di razzismo e di xenofobia in essa contemplati ed indicati rispettivamente all'art. 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 25 *terdecies* del Decreto.

### **A) Reati contro la personalità individuale**

L'art.5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di

autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore anni diciotto ovvero ne favorisca, sfrutti, gestisca o controlli la prostituzione. Il secondo comma punisce chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, offrendogli o promettendogli in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero nei confronti di chiunque recluti o induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga profitto; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico sopraindicato.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in

tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-*quater*<sup>1</sup> cod. pen.).

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter* cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-*quater*<sup>1</sup> cod. pen.).

- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater cod. pen., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies cod. pen. (Violenza sessuale di gruppo), adeschi un minore di anni sedici, se il fatto non costituisce più grave reato.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## **B) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

La legge 29.10.2016 n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" ha modificato l'art.603 bis del cod. pen., inserendo quale reato presupposto, ex art 25 quinquies del Dlgs 231/2001, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque: (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di

lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Costituisce aggravante il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre o che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa o l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La giurisprudenza ha riconosciuto che integrano la fattispecie del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori e non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro, già sanzionate da specifica disposizione di legge.

### **C) Reato di Razzismo e xenofobia**

La legge 20.11.2017 n.167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" ha inserito quali nuovi reati presupposto, ex art 25 terdecies del D.Lgs 231/2001, i reati di razzismo e xenofobia. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della legge 3.10.1975 n.654, come modificato dalla predetta Legge Europea, viene sanzionata penalmente la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione qualora si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12.7.1999 n.232.

\*\*\*

Per quanto attiene ai reati **considerati ai punti A), B) e c)** va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

#### **D) Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *"Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

\*\*\*\*\*

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati contro la personalità individuale si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerando che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

Per i reati di cui sub B) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Potranno inoltre essere applicate le sanzioni interdittive sopra menzionate.

In relazione alla commissione dei reati sub C) Razzismo e Xenofobia, si applica la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote. Nei casi di condanna

per i delitti precitati si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art 9 comma 2 del Dlgs 231/2001 per una durata non inferiore ad 1 anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di Euro 150.000.

## **D.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D" del Modello, le seguenti:

1. la gestione di attività produttive da parte della Società, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali ("Paesi a rischio" rilevanti ai fini del Codice Etico) definiti tali da organizzazioni riconosciute;
2. la conclusione di contratti con fornitori o imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari;
3. la selezione e l'assunzione di personale extracomunitario da parte della Società;
4. la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
5. la conclusione di contratti con fornitori o imprese nelle quali la retribuzione del personale è difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali o il cui ammontare risulti non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
6. l'utilizzo di locali della Società da parte di organizzazioni finalizzate al



perseguimento dei reati sub C).

### **D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "D" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il regolamento degli acquisiti;
- procedura sulla selezione e assunzione di personale;

- i CNNL in vigore per i dipendenti della Società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* e art. 25 *duodecies* del Decreto), di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* del Decreto), di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, (art. 25 *duodecies* del Decreto) e di razzismo e *xenofobia* (art. 25 *terdecies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

#### **D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo D.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

1. è fatto obbligo di richiedere l'impegno dei Partner e Fornitori al rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo di personale proveniente da Paesi extracomunitari, qualora si tratti di controparti con sede in Italia;
2. è fatto altresì obbligo di richiedere l'impegno dei Partner e Fornitori al rispetto delle norme di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o

comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano, ivi incluso l'impegno alla corresponsione della retribuzione in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi applicabili, ove esistenti, o comunque proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto;

3. la selezione delle controparti siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta sulla base di procedure interne volte a verificarne l'affidabilità e l'onorabilità. L'affidabilità e l'onorabilità tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
4. nei contratti con controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, dovrà essere previsto l'obbligo del Fornitore e del Partner di rendere disponibile l'elenco del personale proveniente da Paesi extracomunitari impiegato in costanza di rapporto nonché i relativi permessi di soggiorno;
5. in caso di ricorso alla somministrazione di lavoro, è necessario richiedere l'impegno del somministratore al rispetto della normativa italiana in tema di utilizzo di personale *extracomunitario*;
6. al fine di garantire l'identificazione del personale di società terze svolgenti prestazioni a carattere continuativo per la Società, è necessario predisporre idonee procedure di accesso al proprio perimetro aziendale;
7. in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

8. le procedure per la selezione e assunzione del personale adottate all'interno della Società devono altresì prevedere l'adozione di idonei presidi volti ad assicurare:
  - i. la verifica del possesso di un valido permesso di soggiorno da parte dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari;
  - ii. il monitoraggio della validità dei permessi di soggiorno e dei procedimenti di rinnovo instaurati dal personale proveniente da Paesi extracomunitari in costanza di rapporto;
  - iii. la corretta archiviazione e tracciabilità degli elementi informativi e della documentazione raccolti nonché delle verifiche effettuate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.
9. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società, il Partner stesso dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
10. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
11. nei contratti con i Partner e Fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Parte Speciale ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza, *partnership* o fornitura;
12. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
13. il Gruppo è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente

aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile ovvero alla propaganda, istigazione o incitamento al razzismo e/o alla xenofobia (strumenti di "*content filtering*");

14. EGP periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
15. nel rispetto delle normative vigenti, Enel Green Power si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
16. EGP valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi di comportamento e procedurali di cui alla Parte Speciale "H" a cui si fa espresso rinvio.



## **PARTE SPECIALE "E"**

### **REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 1° dicembre 2008 e successivamente modificato ed integrato nella riunione del 22 giugno 2010 e del 5 ottobre 2010**

## INDICE

### **PARTE SPECIALE "E"**

#### **REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO**

<i>E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO E ART. 187-QUINQUIES DEL TUF)</i>	<i>3</i>
E.1.1 La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)	3
E.1.2. La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187- quinquies TUF)	5
<i>E.2 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</i>	<i>7</i>
<i>E.3 AREE A RISCHIO</i>	<i>11</i>
<i>E.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE</i>	<i>13</i>
<i>E.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	<i>13</i>
E. 5.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette	14
E.5.1.1 Comportamenti sempre vietati	15
E.5.1.2 Comportamenti sospetti	23
<i>E.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	<i>27</i>

## **E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* del TUF)**

La presente Parte Speciale "E" si riferisce alle fattispecie di **reato** e di **illecito amministrativo** di abuso di mercato disciplinate nel Titolo I-*bis*, Parte V del TUF rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

In base a tale disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che: a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale; b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o c) sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b):

- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-*bis* TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25-*sexies* del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-*quinquies* TUF.

### **E.1.1 La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)**

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-*sexies* del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa delle società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.



Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. *trading*;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. *tipping*;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. *tuyuatage*.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti *insider* primari. In aggiunta a tali soggetti l'art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. *criminal insider* (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

- *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri

artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

### **E.1.2. La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)**

La disposizione contenuta nell'art. 187-*quinquies* TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF, commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali od a loro subordinati.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187-*quinquies* del TUF:

- *L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* di cui all'art. 187-*bis* TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. *insider* primari e dei *criminal insider* (al pari della disciplina penalistica) ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere, in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (*insider* secondario).

Si segnala inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

- *L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla Consob nel mercato interessato, ai sensi dell'art. 180, co. 1, lett. c) TUF. A tale proposito, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 la Consob ha ammesso come prassi di mercato quelle inerenti a:

- a) l'attività di sostegno della liquidità del mercato: tale prassi consente ad una società emittente azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea – o ai soggetti

in rapporto di controllo con tale emittente – o ad una società di gestione del risparmio che gestisca fondi chiusi, di concludere un contratto con un intermediario abilitato al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità dei relativi strumenti finanziari, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

b) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli: tale prassi consente ad una società emittente azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, direttamente o indirettamente, o a mezzo di intermediario incaricato, di procedere all'acquisto delle proprie azioni affinché l'emittente possa conservarle e disporne per: (i) l'eventuale impiego delle suddette azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dell'emittente stessa; (ii) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori dell'emittente stessa o di società dalla stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Entrambe le prassi di mercato risultano ammesse a patto che le medesime siano poste in essere secondo le modalità previste dalla delibera, alla quale pertanto si rinvia al fine di poter approfondire le tematiche in oggetto.

## **E.2 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'*insider trading*.

A tal riguardo, occorre distinguere, da un lato, le informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, gli emittenti strumenti finanziari e gli strumenti medesimi e, dall'altro, le informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci.

Con riferimento alla prima tipologia di informazione privilegiata, il comma 1 dell'art. 181 TUF stabilisce che per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso (a tal riguardo il comma 3 dell'art. 181 del TUF precisa che un'informazione si ritiene di carattere preciso se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (c.d. *corporate information*, ossia fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (c.d. *market information*, ossia fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
- che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (c.d. informazione *price sensitive*).

Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, per tali si intendono: (a) gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF<sup>1</sup>, ammessi alla negoziazione o per i

---

<sup>1</sup> Ovvero, a titolo esemplificativo: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori

quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea e (b) gli strumenti finanziari di cui al citato art. 1, comma 2 del TUF, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente.

Per "derivati su merci" si intendono, invece, gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 3 del TUF<sup>2</sup>, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per

---

mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera e), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; g) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito.

<sup>2</sup> Ovvero, a titolo esemplificativo, contratti di opzione, *future*, *swap* e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento (i) avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti ovvero (ii) può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero (iii) può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli sub (ii), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

La normativa in materia di abusi di mercato di cui al Titolo I *bis*, Parte V del TUF non si estende alle attività svolte nell'ambito della Borsa Elettrica, in quanto in tale sede non vengono negoziati da Enel Green Power strumenti finanziari, così come definiti dall'art. 180 TUF, ma unicamente *commodities*.

Al contrario, tale normativa si applica alle attività di negoziazione diretta, ai sensi dell'art. 25 TUF, nell'ambito del segmento IDEX del Mercato Italiano dei Derivati (IDEM) - dedicato alla negoziazione di contratti *future* sull'energia elettrica.

In tale ambito ciò che rileva ai fini della disciplina in esame è la seconda tipologia di "informazione privilegiata" di cui al comma 2 dell'art. 181 TUF, relativo ai derivati su merci, in base al quale, per informazione privilegiata si intende un'informazione:

- di carattere preciso (per la definizione di "carattere preciso" si veda *supra*);
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, e che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

A tal riguardo, l'art. 42 del Regolamento Consob n. 16191, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"), chiarisce che "le informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati tali strumenti si aspettano di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali

mercati sono le informazioni che:

- sono messe abitualmente a disposizione dei partecipanti a tali mercati; o
- sono soggette all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché di regole, contratti e usi vigenti su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti."

In base alle indicazioni del CESR (cfr. *"Advice on the second set of level 2 implementing measures for the market abuse directive"* - CESR 03-212c - agosto 2003) si considerano normalmente diffuse sui mercati dei derivati su merci le informazioni concernenti gli aspetti qui di seguito indicati:

- il prezzo dei contratti derivati su merci;
- le negoziazioni e la posizione dei partecipanti al mercato;
- i termini e le condizioni dei contratti che sono negoziati nei mercati dei derivati su merci nonché le caratteristiche, la struttura e le regole dei predetti mercati;
- le merci sottostanti ai derivati.

Con riferimento a quest'ultimo punto, appare chiaro che il processo di formazione dei prezzi è condizionato da elementi di natura reale, quali, con riferimento ai derivati sull'energia elettrica, il livello di produzione del bene, il grado di concentrazione dell'offerta, i costi di stoccaggio, ecc., senz'altro differenti rispetto a quelli che agiscono sul prezzo dei titoli azionari od obbligazionari ed è in quest'ottica che acquistano rilievo ulteriori tipologie di Informazioni Privilegiate relative ai derivati sull'energia elettrica.

### **E.3 AREE A RISCHIO**

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:



1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione delle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente gli emittenti e, in particolare, gli emittenti appartenenti al Gruppo, e gli strumenti finanziari (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di *asset* significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 TUF);
3. gestione delle informazioni privilegiate concernenti i derivati sull'energia elettrica (ad esempio aventi ad oggetto, con riferimento al sottostante, eventuali situazioni di indisponibilità degli impianti termoelettrici non programmabili);
4. redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti il Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
5. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
6. acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Con riferimento alle suddette aree di rischio e ai principi comportamentali e procedurali di seguito individuati al fine di presidiare le medesime, si precisa che nella loro determinazione si è tenuto conto dell'esistenza nell'ambito del Gruppo di ulteriori emittenti strumenti finanziari di cui all'art. 180 TUF e che pertanto:

- le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 comma 1 TUF si riferiscono anche agli strumenti finanziari emessi dalle medesime;
- i Destinatari della presente Parte Speciale sono chiamati ad osservare i principi di cui al successivo paragrafo E.5 nella piena consapevolezza che i medesimi trovano applicazione anche con riferimento a tali informazioni.

#### **E.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Partner e Fornitori) come già definiti nella Parte Generale.

#### **E.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di abusi di mercato.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la Società considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette" (per il compimento di queste ultime è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione);

- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

### **E. 5.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette**

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, astrattamente ipotizzabili in Enel Green Power, da considerarsi:

(i) **comportamenti sempre vietati**, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato (E.5.1.1),

oppure

(ii) **comportamenti sospetti**, in quanto suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (E.5.1.2).

Nell'ipotesi sub (ii) le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Tra i comportamenti elencati sub (i) e (ii) ve ne sono alcuni che non rientrano nelle aree di attività di Enel Green Power ovvero che, pur rientrando nelle aree di attività di Enel Green Power, non fanno parte delle Aree a Rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Gli esempi di comportamento di seguito indicati si basano in prevalenza sulle indicazioni fornite dalla Consob nel Regolamento Mercati e nella comunicazione n. 5078692 del 29.11.05, a loro volta redatti sulla base delle

esemplificazioni non tassative fornite dal CESR (*Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive – CESR/04-505b*).

#### **E.5.1.1 Comportamenti sempre vietati**

- ***Insider trading***

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti integranti la fattispecie di *insider trading* che potrebbero ipoteticamente verificarsi in Enel Green Power. Detti comportamenti sono da considerarsi sempre vietati.

- 1° esempio: la negoziazione diretta o indiretta - posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (ottenute dagli Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo) - di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio ad Enel Green Power. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione.

- 2° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

- 3° esempio: la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

Inoltre, con particolare riferimento al mercato dei derivati sull'energia elettrica:

- 4° esempio: la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate concernenti i contratti *future* sull'energia elettrica, la raccomandazione a terzi o l'induzione ad effettuare operazioni di negoziazione su tali strumenti finanziari sulla base delle suddette informazioni o la negoziazione diretta di contratti *future* sull'energia elettrica posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (e quindi non di pubblico dominio) ottenute in virtù della propria posizione nell'ambito del mercato elettrico, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio specifico all'Enel Green Power non conseguibile da altri operatori (con riguardo a tale ultima ipotesi va considerato l'esempio dell'informazione relativa ad un'indisponibilità non programmata degli impianti termoelettrici del Gruppo. Qualora un operatore decidesse di sfruttare tale informazione e di intervenire sul mercato dei derivati, potrebbe accumulare una consistente posizione di vantaggio procedendo alla stipula di *future* allineati ai prezzi correnti dell'energia elettrica e provvedendo, successivamente, alla chiusura delle posizioni dopo che l'informazione sia stata resa pubblica ed i prezzi abbiano subito un conseguente rialzo).

- **Manipolazione del mercato**

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti integranti la fattispecie di manipolazione del mercato che potrebbero ipoteticamente verificarsi in Enel Green Power. Detti comportamenti sono da considerarsi sempre vietati.

- 1° esempio: *creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Tale comportamento consiste nella conclusione di operazioni, o nell'inserimento di ordini, con modalità tali da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del *rating* degli strumenti finanziari emessi. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa. La strategia manipolativa potrebbe affiancarsi anche alla c.d. "*creazione di trend*", ovvero l'operatività finalizzata a innescare "*trend*" crescenti nel corso dei prezzi.

L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:

- sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi;
- fornire ad operatori e investitori una migliore percezione della società;
- collocare nuovi strumenti finanziari a prezzi più elevati;
- procedere allo "*spin-off*" di società;
- alterare la definizione dei rapporti di concambio nelle operazioni di fusione;
- evitare che i prezzi di mercato del titolo raggiungano valori che rendono o meno esercitabili opzioni, strumenti derivati, contratti OTC o che rendono

o meno convenienti obbligazioni strutturate, *warrant* o altri strumenti finanziari collegati al medesimo titolo;

- riuscire a rispettare eventuali condizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di vigilanza di stabilità;
  - fornire una conveniente rappresentazione dei risultati di periodo;
  - consentire al management di raggiungere obiettivi cui sono collegati *bonus*;
  - rendere esercitabili *stock option*.
- 2° esempio: *concealing ownership* (occultamento della proprietà). Questo comportamento si realizza mediante la conclusione di un'operazione (o di una serie di operazioni) finalizzate all'occultamento della reale proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà degli strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico assume in tale ipotesi un ruolo centrale in quanto elemento fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato). L'emittente o i soggetti che lo controllano utilizzano la strategia, ad esempio, per:
- anticipare altri soggetti nell'acquisizione del controllo della società;
  - acquisire la partecipazione nelle more delle autorizzazioni da parte delle autorità di settore;
  - evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, ad esempio, per evitare di votare in assemblea a favore di uno o di un altro progetto;

- rendere nota la partecipazione solo nel momento in cui è utile per esercitare un diritto, ad esempio in occasione dell'assemblea degli azionisti, o solo nel momento in cui è utile per evitare che altri soggetti prendano il controllo della società.
- 3° esempio: *wash trades* (operazioni fittizie). Tale comportamento viene a realizzarsi quando si pongono in essere operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato). In sostanza tali comportamenti mirano a fornire solo l'apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione al mercato;
- 4° esempio: *painting the tape* (artefazione del quadro delle operazioni). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione di un'operazione (o di una serie di operazioni) mostrata al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, finalizzata a fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario;
- 5° esempio: *improper matched orders* (abbinamento improprio di ordini). Tale comportamento si realizza mediante l'effettuazione, da parte di soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, di operazioni conseguenti a ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi. Non rientrano nell'ambito delle operazioni vietate quelle che derivano da ordini legittimi effettuati in conformità alle regole del mercato (quali ad esempio, *cross orders*).
- 6° esempio: *placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Tale comportamento si realizza specie nei mercati telematici mediante



l'inserimento di ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante all'inserimento di tali ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto (o in vendita) sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo in concreto, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.

- 7° esempio: *marking the close* (alterazione del prezzo di chiusura). Tale comportamento viene a realizzarsi mediante l'acquisto o la vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Si tratta, dunque di comportamenti solitamente posti in essere nei giorni di scadenza dei contratti derivati oppure nei giorni in cui vengono calcolate (annualmente o trimestralmente) le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

- 8° esempio: *colluding in the after market of an Initial Public Offer* (collusione sul mercato secondario in seguito ad un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico). Tale comportamento (solitamente associato a operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti) si realizza mediante l'acquisto di concerto, da parte di soggetti che hanno in precedenza acquistato strumenti finanziari nel mercato primario, di ulteriori quantitativi sul mercato secondario, in quantità e con modalità tali da spingere il prezzo degli strumenti stessi verso livelli artificiali, ingenerando l'interesse da parte di altri investitori ai quali vendere i quantitativi di strumenti detenuti in portafoglio.

- 9° esempio *abusive squeeze* (comprimere in modo abusivo il mercato). Tale comportamento si realizza allorquando, agendo con altri soggetti che hanno un'influenza significativa sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato, si finisce per abusare di una posizione dominante in modo da alterare significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante.
- 10° esempio: *excessive bid-ask spread* (eccessive quotazioni "denaro - lettera"). Questo comportamento, solitamente posto in essere da intermediari che dispongono di potere sul mercato (quali gli specialisti o i *market makers*) che operano di concerto, consiste nel posizionare e/o mantenere intenzionalmente il *bid-ask spread* su livelli artificiali e/o lontani dal *fair value* o di mantenerli su tali livelli artificiali mediante l'abuso di tale potere o l'assenza di altri concorrenti.
- 11° esempio: *trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (effettuazione di operazioni in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato). Tale comportamento si realizza mediante la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. In sostanza tali comportamenti mirano, attraverso la conclusione di operazioni su titoli, a fissare il prezzo dello strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure a effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato).

- 12° esempio: *dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Tale comportamento si realizza mediante la diffusione di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

- 13° esempio: *pump and dump* (gonfiare e scaricare). Questo comportamento si realizza mediante l'apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari ai prezzi più elevati.

- 14° esempio: *trash and cash* (screditamento e incasso). Questo comportamento, esattamente opposto a quello del "*pump and dump*" si realizza quando un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

- 15° esempio: *opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (apertura di una posizione e chiusura immediata della stessa dopo che è stata resa nota al pubblico). Tale comportamento - solitamente posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi - si realizza

mediante l'apertura di una posizione e chiusura della stessa immediatamente dopo la comunicazione al pubblico della sua apertura, con enfattizzazione dell'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo ove esplicitamente richiesto o permesso dalla normativa applicabile.

- 16° esempio: *spreading false/misleading information through the media* (diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Tale comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società le cui azioni sono ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione agli utilizzatori di un mercato regolamentato di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti a tale mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite siffatti canali.

- 17° esempio: *other behaviour designed to spread false/misleading information* (altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci.

#### **E.5.1.2 Comportamenti sospetti**

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi in Enel Green Power. Detti

comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

- 1° esempio: partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare una ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali sia già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere privilegiato sia evidente;
- 2° esempio: inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
- 3° esempio: inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
- 4° esempio: inusuale operatività sulle azioni di una Società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
- 5° esempio: compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione

utili alla determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);

- 6° esempio: conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;

- 7° esempio: compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;

- 8° esempio: compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;

- 9° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;

- 10° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;

- 11° esempio: compimento di operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);

- 12° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (con riferimento ad esempio ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi);
- 13° esempio: modificazione del *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo dell'operazione stessa;
- 14° esempio: cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
- 15° esempio: compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 16° esempio: compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- 17° esempio: compimento di operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini;
- 18° esempio: ipotesi in cui un soggetto apra un conto e conferisca subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, operando su mercati all'ingrosso, conferisca ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il soggetto insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;

- 19° esempio: ipotesi in cui l'operazione o la strategia di investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:

- il soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
  - il soggetto, che in passato ha investito solo in fondi comuni, richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;
  - il soggetto, che in passato ha investito solo in *blue chip*, sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
  - il soggetto, che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*), effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
- 20° esempio: ipotesi in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
- 21° esempio: ipotesi in cui si verifichi una operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager di un soggetto prima dell'annuncio di un importante evento societario;

## **E.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:



- il Codice Etico;
- la disciplina dell'*internal dealing*;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni;
- la procedura interna in materia di "Tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate".

Ai Consulenti, *Partner* e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Enel Green Power.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa - a trasmettere specifica segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di consentire all'OdV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative:

- a) dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- b) di eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati ovvero su derivati su merci di altre società;
- c) di acquisti o vendite di strumenti finanziari Enel Green Power da parte di istituzioni finanziarie che agiscono su mandato Enel Green Power.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Enel Green Power S.p.A., inoltre, in conformità alle prescrizioni di legge, ha provveduto ad istituire un Registro unico di gruppo nel quale sono iscritte tutte le persone (fisiche o giuridiche) che hanno accesso in modo regolare od occasionale ad informazioni privilegiate concernenti il Gruppo Enel Green Power.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione dei reati e degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale "E" possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.



## **PARTE SPECIALE "F"**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME  
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE  
E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. il 1° dicembre 2008 e successivamente modificato ed integrato il 24 luglio 2009, il 21 settembre 2009, il 4 marzo 2010, il 5 ottobre 2010 e il 30 novembre 2020**

## INDICE

### PARTE SPECIALE "F"

#### **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

DEFINIZIONI	3
F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO)	9
F.2 AREE A RISCHIO	12
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	14
F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	15
F.4.1 Il rispetto dei requisiti normativi e gli ulteriori adempimenti derivanti dall'adozione del SGI	16
F.4.2 La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro	16
F.4.3 Il processo di pianificazione	17
F.4.4 L'attuazione del sistema	18
F.4.4.1 Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri	18
F.4.4.2 Informazione, formazione e addestramento	35
F.4.4.3 Flussi informativi e cooperazione	38
F.4.4.4 Documentazione aziendale	39
F.4.4.5 Registri e altri documenti	40
F.4.5 L'attività di monitoraggio	41
F.4.6 Il riesame	42
F.4.7 I contratti di appalto	42
F.4.8 Contratti	44

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

**Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):** i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUSL (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, D.LGS.81/08) designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Autorità di Vigilanza:** il soggetto incaricato della vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori per le attività di cui al Decreto 624.

**Cantiere Temporaneo o Mobile (Cantiere):** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come individuati nell'allegato X del TUSL, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

**Codice Appalti:** Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni.

**Committente:** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera

opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;".

**Coordinatore per l'Esecuzione:** il soggetto diverso dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice, o un suo dipendente o RSPP da lui designato (salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice, in cui tale incompatibilità non opera), incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

**Coordinatore per la Progettazione:** il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del Testo Unico tra cui la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la predisposizione del Fascicolo dell'Opera.

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'Unità Produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori ad impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.

**Decreto 624:** il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ("Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla salute e sicurezza dei Lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla salute e sicurezza dei Lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee").

**Direttore Responsabile:** per ciò che concerne le attività di cui al Decreto 624, il soggetto in possesso delle capacità e delle competenze necessarie

all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**Documento di Sicurezza e Salute (DSS):** il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per il settore estrattivo, secondo quanto indicato dal Decreto 624.

**DSS Coordinato:** in relazione alle attività di cui al Decreto 624, il documento redatto dal Titolare – in caso di affidamento di lavori ad impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi – nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI):** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori ad una impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

**Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del

rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

**Fascicolo dell'Opera:** il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

**Fornitori:** i soggetti che forniscono beni, servizi e/o lavori alla Società a fronte di appositi contratti di approvvigionamento.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società.

**Manuale SGI:** il documento adottato dalla Società nel quale sono specificati l'organizzazione, i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali principalmente coinvolte nella conduzione del Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità.

**Medico Competente:** il medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

**Piano Operativo di Sicurezza (POS):** il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del singolo Cantiere interessato e con l'art. 17 del Decreto Sicurezza.

**Preposto:** il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC):** il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione



dei rischi nel Cantiere. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. Nel PSC sono indicati i costi per la sicurezza.

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**Responsabile dei Lavori:** nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal TUSL.

**Responsabile *Health and Safety*:** il soggetto dell'organizzazione aziendale con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolgendo la sua attività in coerenza con gli indirizzi del Gruppo e assicurando, ove necessario, il proprio supporto specialistico.

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA):** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

**Sicurezza e Salute dei Lavoratori durante il Lavoro (SSL):** l'insieme delle condizioni e dei fattori che influenzano il benessere degli addetti, dei

Lavoratori temporanei, del personale dei Fornitori, delle imprese, dei visitatori e di ogni altra persona che si trovi nel luogo di lavoro.

**Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità (SGI):** il sistema di gestione adottato dalla Società in tema di salute e sicurezza, dell'ambiente e della qualità, che costituisce, tra l'altro, il riferimento per l'attuazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori.

**Società:** esclusivamente nella presente Parte Speciale, Enel Green Power Green Power S.p.A.

**Sorvegliante:** in relazione alle attività di cui al Decreto 624, il soggetto, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal Titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato dai Lavoratori.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL):** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche ed integrazioni.

**Titolare:** in relazione alle attività di cui al Decreto 624, l'imprenditore di miniera o cava o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava.

**UNI ISO 45001:** Norma Internazionale ISO 45001 edizione 2018 per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

**Unità Produttiva:** stabilimento o struttura della Società finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## **F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati ed indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del TUSL, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle

ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1.000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali

alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies*, la Società ha deciso di dotarsi della Parte Speciale "F", in conformità con quanto disposto all'art. 30 del TUSL.

In ragione delle proprie caratteristiche, la Società, pur ritenendo adeguata la propria struttura organizzativa in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori, ha deciso di aderire allo standard UNI ISO 45001.

Tale Standard, la cui adozione non esime in ogni caso la Società e ciascun suo Esponente Aziendale che faccia capo alle stesse dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi di cui alla normativa vigente ed alla presente Parte Speciale "F", individua gli adempimenti essenziali affinché:

- a) sia predisposta un'adeguata politica aziendale;
- b) siano pianificati gli obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica;
- c) tutta la struttura aziendale sia sensibilizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) siano attuate attività di monitoraggio del sistema;
- e) siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per garantire la costante conformità al sistema di gestione adottato;
- f) sia effettuato un periodico riesame per valutare l'efficacia ed efficienza del sistema.

## **F.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio nella Società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

1. Attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini e il rischio da stress lavoro correlato, svolta con modalità individuate dalla Società (es. trasferte, distacco);
2. Organizzazione e gestione eventi interni ed esterni, ad esempio in ambito Comunicazione, Innovazione e/o Sostenibilità;
3. Realizzazione di trasferte sul territorio nazionale ed estero;
4. Attività di costruzione, realizzazione, avviamento, ripotenziamento, rifacimenti, riconversione e dismissione di impianti;
5. Attività di tipo operativo presso impianti e laboratori quali, a titolo esemplificativo, attività di Technical Support e Innovation.

Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate alle imprese appaltatrici nell'ambito delle aree di cui sopra.

Per un'analitica descrizione delle attività di cui sopra, si rinvia in ogni caso al Documento di Valutazione dei Rischi – o DSS per le attività di cui al Decreto 624 – di ciascuna Unità Produttiva, aggiornati in conformità a quanto stabilito dall'art. 306 del TUSL.

Nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, sono considerate rilevanti le seguenti funzioni strumentali:

1. determinazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro volta a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;

2. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di SSL;
3. determinazione delle procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti disposti dal TUSL e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
4. identificazione e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (o del Documento di Salute e Sicurezza per il Decreto 624); (ii) contratti di appalto e valutazione dei rischi delle interferenze (iii) Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza (o DSS coordinato per il Decreto 624 ove richiesto);
5. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nella politica di cui al punto 1) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle necessarie risorse;
6. sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
7. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del SGI adottato dalla Società, con particolare riferimento a: (i) misure di mantenimento e miglioramento; (ii) coerenza tra attività svolta e competenze possedute; (iii) gestione di comportamenti riscontrati in violazione delle norme e adozione di provvedimenti disciplinari sanzionatori;

8. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
9. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del SGI nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che ad eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo F.4.6.

### **F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

Sono considerati destinatari della presente Parte Speciale "F": gli Esponenti della Società, i Fornitori e i Partner della Società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, le figure rilevanti di cui al successivo paragrafo F.4.4.1.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "F" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al



presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi – e DSS per le attività di cui al Decreto 624 – con i relativi documenti integrativi;
- d) Manuale Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità;
- e) Procedura organizzativa – “Il sistema per la gestione ed il miglioramento della salute e sicurezza dei Lavoratori”, adottato dalla Società e successive modifiche ed integrazioni;
- f) le procedure organizzative e le istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le norme aziendali volte ad assicurare un livello adeguato ed omogeneo di protezione del personale (inclusa la policy in materia di cd. People Security);
- g) il Codice Etico.

Ai Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute

e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal TUSL, si prevede quanto segue.

#### **F.4.1 Il rispetto dei requisiti normativi e gli ulteriori adempimenti derivanti dall'adozione del SGI**

La Società ha definito e s'impegna a mantenere attivo ed aggiornato un Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità che, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, è certificato conforme allo standard internazionale UNI ISO 45001, al fine di garantire il pieno rispetto degli adempimenti di legge ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale sistema si articola in una serie di passaggi volti a consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e a garantire adeguati presidi anche nell'ambito delle singole Aree a Rischio.

Fermo restando l'attuazione degli stessi, così come la disciplina dei collegamenti funzionali e operativi tra le strutture organizzative della Società, le figure previste dal TUSL e quelle definite nel suddetto sistema sono contenute nei documenti aziendali individuati a titolo esemplificativo al precedente paragrafo F.3, si provvede qui di seguito a descriverne gli aspetti più rilevanti.

#### **F.4.2 La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro**

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro adottata dalla Società costituisce un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica indica gli obiettivi strategici ed i principi di azione per la salute e sicurezza di tutti i partecipanti alla vita aziendale che comprendono tra l'altro:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di

salute e sicurezza sul lavoro;

- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'impegno a prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare i rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che ogni attività relativa al SGI venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di tutti gli Esponenti Aziendali;
- promuovere la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La responsabilità dell'attuazione della suddetta politica è del Datore di Lavoro delle Unità Produttive della Società.

Il documento che illustra la politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro viene diffuso a tutti i Lavoratori, reso disponibile al pubblico e agli organismi interessati che ne facciano richiesta ed affisso nei principali luoghi di lavoro.

Detto documento è riesaminato almeno annualmente sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo paragrafo F.4.5.

#### **F.4.3 Il processo di pianificazione**

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al precedente paragrafo F.4.2, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

a) Identificazione e valutazione dei rischi.

A tal riguardo la Società stabilisce e mantiene attive ed efficienti le procedure per svolgere la valutazione dei rischi con periodicità prefissata oltre che in presenza di modifiche ai processi lavorativi, introduzione di

nuove tecniche e ogni qualvolta le risultanze dell'attività di riesame di cui al successivo paragrafo F.4.6 lo richiedano.

b) Individuazione dei requisiti legali.

A tale scopo, con il coordinamento ed il supporto fornito dall'Unità *Health and Safety* di riferimento, la Società analizza ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore e sulla base dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva individua le disposizioni normative applicabili ed i conseguenti requisiti e adempimenti richiesti.

c) Determinazione degli obiettivi e dei relativi programmi di attuazione.

In particolare, la Società fa in modo che tali obiettivi siano misurabili, coerenti con la politica di cui al paragrafo F.4.2 ed in linea con le risorse economiche e finanziarie a sua disposizione, e perseguano non soltanto il mantenimento della conformità normativa ma anche il ragionevole e continuo miglioramento delle prestazioni in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori (SSL).

Una volta stabiliti gli obiettivi, la Società definisce un programma al fine di garantirne il conseguimento, il quale dovrà includere la designazione per ciascuno di essi di responsabilità e funzioni rilevanti dell'organizzazione aziendale e l'individuazione dei mezzi e delle tempistiche attraverso cui gli obiettivi devono essere raggiunti.

#### **F.4.4 L'attuazione del sistema**

##### **F.4.4.1 Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri**

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano pertanto qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei

principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

A tal riguardo si rileva come nella presente Parte Speciale si sia tenuto conto esclusivamente della configurazione organizzativa della Società emergente dal quadro normativo di riferimento e non anche della struttura adottata con riferimento al SGI, per la cui individuazione si rinvia al Manuale SGI e a tutte le procedure organizzative e operative ad esso connesse, tra cui, in primo luogo, la procedura organizzativa "Sistema per il miglioramento della salute e sicurezza dei Lavoratori", adottata dalla Società, che individua tra l'altro i collegamenti funzionali e operativi tra le strutture organizzative della Società, le figure previste dal TUSL e quelle definite nel Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità.

## **Il Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, elaborando, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi – o DSS per le attività di cui al Decreto 624 – con data certa (da custodirsi presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi) contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e

dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLSA e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del DVR deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata – entro i termini previsti dal TUSL - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tra tali compiti, previsti dal TUSL, rientrano, tra l'altro, quelli di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo F.4.4.2; f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TUSL; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del TUSL, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

I delegati dal Datore di Lavoro possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

## **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**



Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed il RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUSL.

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del TUSL e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del TUSL;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i Lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del TUSL come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo F.4.4.2;
- segnalare all'organismo di vigilanza, tramite il Responsabile *Health and Safety* di riferimento, la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione di un RSPP deve essere comunicata, tramite il Responsabile *Health and Safety* di riferimento, all'organismo di vigilanza

con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

## **Il Medico Competente**

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' art. 38 del TUSL e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. n. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, aggiornare e custodire, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, redigendo specifico verbale, con la

frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;

- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del TUSL, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

## **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente (RLSA)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLSA:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza, di primo

soccorso e del Medico Competente;

- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del TUSL;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve altresì, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista ai sensi dell'art. 37 del TUSL;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali sia sentito;
- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Il RLSA dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire

pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

## **Il Committente**

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e dell'organizzazione del Cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL;
- prevede nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si debbono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
- valuta, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del TUSL. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del TUSL.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1, 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del TUSL.

### **Il Responsabile dei Lavori**

È il soggetto che può essere incaricato – in relazione all'organizzazione - dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal TUSL. In particolare ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del TUSL pone in capo al Committente.

### **Il Coordinatore per la Progettazione**

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal TUSL, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il Fascicolo dell'Opera, contenente le informazioni utili

ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

## **Il Coordinatore per l'Esecuzione**

Il Coordinatore per l'Esecuzione, tra l'altro:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del TUSL, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'organismo di

vigilanza, tramite il Responsabile *Health and Safety* di riferimento; in caso di non intervento del Committente e del Responsabile dei Lavori comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala all'organismo di vigilanza, tramite il Responsabile *Health and Safety* di riferimento la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, ecc.).

## **I Lavoratori**

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria salute e sicurezza e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al



Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e sicurezza dei Lavoratori durante il lavoro.

## **Fornitori**

I fornitori sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tutte le fasi dell'attività produttiva e sono tenuti altresì ad avvalersi di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione individuale rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nei contratti di appalto sottoscritti con la Società.

## **Titolare**

In relazione alle attività di cui al Decreto 624, al Titolare sono attribuiti i seguenti compiti non delegabili:

- redigere il DSS coordinato;
- nominare il Direttore Responsabile;
- nominare i Sorveglianti;
- attestare il possesso dei requisiti da parte del Direttore Responsabile e dei Sorveglianti;
- presentare la denuncia di esercizio di cui al Decreto 624;
- effettuare la sostituzione temporanea dei Sorveglianti;
- eseguire la trasmissione mensile all'Autorità di Vigilanza di un riepilogo sugli infortuni;
- richiedere l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo;
- richiedere l'autorizzazione alla esecuzione di operazioni simultanee;
- presentare all'Autorità di Vigilanza i progetti di nuovi impianti;
- richiedere la verifica ed il collaudo degli impianti al fine di ottenere l'autorizzazione alla produzione.

### **Direttore Responsabile**

In relazione alle attività di cui al Decreto 624, il Direttore Responsabile ha il compito di:

- osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei Lavoratori;
- sottoscrivere la denuncia di esercizio di cui al Decreto 624 in segno di accettazione della qualifica attribuita;
- sottoscrivere il DSS e il DSS Coordinato;
- attuare, nella pianificazione dell'attività lavorativa, quanto previsto

dal DSS;

- prendere i provvedimenti necessari qualora si verificano da parte degli appaltatori eventuali inadempienze o comportamenti pericolosi e/o non conformi ai principi della sicurezza;
- rilasciare specifico incarico scritto ai Lavoratori, previo assenso del Direttore Responsabile, nel caso debbano essere eseguite attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possano far insorgere rischi gravi, precisando le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori;
- denunciare entro 24 ore, a mezzo telegramma o fax, all'Autorità di Vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiori a 30 giorni;
- denunciare all'Autorità di Vigilanza un infortunio la cui prognosi iniziale era inferiore ai 30 giorni, ma che non guarito supera tale termine, entro la settimana successiva, allegando la certificazione medica;
- redigere ed inviare all'Autorità di Vigilanza, unitamente alla denuncia di infortunio, una relazione sulle cause e circostanze dello stesso, nei casi in cui la prognosi superi i 30 giorni;
- comunicare all'Autorità di Vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o fax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti;
- comunicare immediatamente all'Autorità di Vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o fax, qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti;
- assicurare, in caso di utilizzo di esplosivo ed in assenza di deposito

appositamente asservito all'attività, che sia fornito, per quanto possibile in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego;

- provvedere all'impiego, nei luoghi ove sia prevista presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, all'impiego di apparecchiature per la misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi di arresto automatico dei motori elettrici;
- disporre affinché in tutti i luoghi di lavoro, abitualmente occupati, siano effettuate esercitazioni di sicurezza;
- comunicare all'autorità di Protezione Civile e di Vigilanza, ogni e qualsiasi causa di eruzione di fluidi di strato da un pozzo;
- essere presente sul luogo di lavoro in caso di svolgimento di attività simultanee;
- presentare all'Autorità di Vigilanza (se delegato dal Titolare) i progetti degli impianti destinati alla produzione, raccolta, trasporto, trattamento e prima trasformazione del minerale estratto;
- richiedere all'Autorità di Vigilanza (se delegato dal Titolare), ad ultimazione dei lavori, l'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti;
- predisporre le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei Lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.

## **Sorvegliante**

Nell'espletamento dell'incarico in relazione alle attività di cui al Decreto 624,

il Sorvegliante deve accertare che i lavori si svolgano nel rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza e coerentemente con quanto prescritto nel DSS.

In sintesi il Sorvegliante deve:

- sottoscrivere il DSS o il DSS Coordinato;
- sottoscrivere la denuncia di esercizio di cui al Decreto 624 per accettazione della qualifica attribuita;
- rilasciare specifico incarico scritto ai Lavoratori, eventualmente sentito il Direttore Responsabile, nel caso debbano essere eseguite attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possano far insorgere rischi gravi, precisando le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori;
- segnalare immediatamente al Direttore Responsabile e, nel caso di infortunio di personale di ditta esterna, al Datore di Lavoro dell'infortunato, tramite il capo cantiere, ogni infortunio occorso ai Lavoratori, anche se di piccola entità raccogliendo tutte le informazioni necessarie e accertando le circostanze in cui l'infortunio si è verificato.

#### **F.4.4.2 Informazione, formazione e addestramento**

##### **Informazione**

La Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai Lavoratori somministrati, agli stagisti e ai collaboratori circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui la Società si è dotata;
- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e

l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;

- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché le conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso, nonché del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

La Società organizza altresì periodici incontri tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'organismo di vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

## **Formazione e Addestramento**

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione, approvato annualmente dal SPP;
- il suddetto piano di formazione potrà essere implementato, per temi specifici, su segnalazione dei RLSA o sulla base di proposte provenienti dai responsabili territoriali;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
  - a) uso delle attrezzature di lavoro;
  - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) movimentazione manuale carichi;
  - d) uso dei videoterminali;

- e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione, diversificata tra Dirigenti e Preposti, e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

#### **F.4.4.3 Flussi informativi e cooperazione**

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal riguardo la Società si dota di un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a) dal basso verso l'alto



La Società mette a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la cui compilazione ciascun Lavoratore ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso

La Società garantisce a tutti gli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'organismo di vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei Lavoratori.

#### **F.4.4.4 Documentazione aziendale**

In considerazione del fatto che i principi specifici contenuti nel presente paragrafo F.4. non intendono sostituirsi in alcun modo alle procedure aziendali adottate dalla Società in tema di SSL – così come peraltro in parte richiamate al precedente paragrafo F.3, si precisa che la Società:

- emette procedure volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- adotta procedure di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- adotta procedure per la gestione delle emergenze (pronto soccorso, evacuazione);
- adotta procedure per la gestione amministrativa delle pratiche di

infortunio e delle malattie professionali;

- adotta procedure per la gestione dei dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun Lavoratore;
- adotta procedure per la gestione degli appalti (attività affidate a terzi);
- adotta procedure e regolamenti per la gestione coordinata della sicurezza nel Cantiere;
- adotta procedure gestionali, in coerenza con le linee guida tracciate nel Manuale SGI, al fine di dettagliare le responsabilità e le modalità generali secondo cui vengono svolte le attività inerenti la gestione della SSL;
- adotta procedure ed istruzioni operative per il controllo delle attività aziendali, incluse le operazioni di manutenzione e verifica di attrezzature e strumentazioni aventi influenza sulla SSL.

#### **F.4.4.5 Registri e altri documenti**

La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente, il quale concorda con il Datore di Lavoro il luogo in cui custodirla;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal Medico Competente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi o DSS per le attività di cui al

Decreto 624;

- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- documenti relativi al SGI;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo F.4.4.2 (Informazione, Formazione e Addestramento) deve essere conservata a cura del RSPP per un periodo di dieci anni e messa a disposizione dell'organismo di vigilanza.

In caso di uno o più Cantieri, ricadenti nella fattispecie di cui al Titolo IV del TUSL, devono essere inoltre tenuti ed aggiornati i seguenti documenti:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Fascicolo dell'Opera;
- i verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC;
- i Piani Operativi di Sicurezza.

#### **F.4.5 L'attività di monitoraggio**

La Società, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività esercitate sui luoghi di lavoro ove il proprio personale è impegnato, predispone un piano di monitoraggio volto ad accertare il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente nonché l'efficace attuazione del SGI.

A tale scopo la Società:

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel SGI, individuare specifici programmi di formazione ed addestramento del personale e migliorare in generale le condizioni di SSL;

- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del SGI a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- assicura un costante monitoraggio delle eventuali non conformità rilevate a fronte di verifiche ispettive e visite di sorveglianza, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive.

#### **F.4.6 Il riesame**

La Società, attraverso gli Esponenti Aziendali a ciò deputati in virtù delle disposizioni contenute nel Manuale SGI, sottopone ad un riesame almeno annuale il SGI, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema adottato dalla Società, potranno determinare tra l'altro delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi;
- struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di SSL;
- ogni altro elemento rilevante del SGI.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

#### **F.4.7 I contratti di appalto**

- Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a: verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;

- mettere a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del TUSL.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLSA e le organizzazioni sindacali dei

Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), sono osservati, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- la Società non ammette a negoziare operatori economici per i quali possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sul lavoro;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la Società è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

#### **F.4.8 Contratti**

Nei contratti con i Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al TUSL.



## **PARTE SPECIALE "G"**

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 24 luglio 2009 e successivamente modificato ed integrato nella riunione del 5 ottobre 2010, del 24 febbraio 2011, del 10 maggio 2016, del 6 febbraio 2023 e del 20 maggio 2025**

## **INDICE**

<b>G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)</b>	<b>3</b>
<b>G.2 AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI</b>	<b>7</b>
<b>G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</b>	<b>13</b>



## **G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori, che sono stati ritenuti rilevanti in relazione all'attività e all'organizzazione della Società.

### **G.1.1 REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)**

La presente Parte Speciale "G" si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-octies a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito il **"Decreto Antiriciclaggio"**), nonché al reato di autoriciclaggio introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-octies dall'articolo 3 comma 5 della Legge 15 dicembre 2015, n. 186 (di seguito i **"Reati di Riciclaggio"**).

Si provvede a descrivere, di seguito, le singole fattispecie delittuose:

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è diminuita quando il fatto sia di particolare tenuità.

È previsto un trattamento sanzionatorio più mite quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie

in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. E' prevista una pena più severa quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

È previsto un trattamento sanzionatorio più mite quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

• ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

È previsto un trattamento sanzionatorio più mite quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

\*\*\*\*\*

• ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È previsto un trattamento sanzionatorio più mite quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La nuova fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto cerca di

*“ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa” del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.*

Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) l’aver commesso tale reato con le modalità di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell’art. 648-ter.1 cod. pen.;
- b) l’aver commesso tale reato nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648-ter.1, comma 6, cod. pen.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 648-ter.1 cod.pen, l’autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

\*\*\*\*\*

Per i Reati di riciclaggio si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

### **G.1.2 TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1, co. 2-bis del Decreto)**

Il presente paragrafo si riferisce al delitto di cui all'art. 512 bis "Trasferimento fraudolento di valori", il quale è stato inserito dal D.L. 10.8.2023, n. 105, convertito con modificazioni in L. 9.10.2023, n. 137, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente all'art. 25-octies .1, co. 2 bis, Decreto.

- ***TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 512 bis cod. pen.)***

L'ipotesi di reato si configura - salvo che il fatto costituisca più grave reato - nel caso in cui chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (autoriciclaggio).

## **G.2 AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

1. selezione di Fornitori e gestione dei relativi rapporti;
2. operazioni imprenditoriali con controparti (es. attività di investimento e dismissione, M&A, accordi di joint venture, accordi di co-development, acquisizione di SPV);
3. gestione dei flussi finanziari (con controparti terze e con società del Gruppo).

Nell'ambito delle aree a rischio, possono essere considerate strumentali alla commissione del reato (attività sensibili):

- a) gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi);
- b) contabilità e fatturazione infragruppo;
- c) compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione.

### **G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio o "strumentali" e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati di Riciclaggio.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- le procedure per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti d'opera e servizi;

- le procedure per la gestione delle attività finanziarie;
- le procedure per l'autorizzazione degli investimenti;
- le procedure in materia di approvvigionamenti;
- *International Sanction Policy*;
- istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- manuale contabile del Gruppo;
- procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche, connesse e successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulle imposte dirette, la procedura sull'imposta sul valore aggiunto, etc.;
- procedure relative alla gestione della finanza e tesoreria, comprendenti, a titolo esemplificativo, la gestione dei depositi e conti corrente, la gestione dei pagamenti, etc.;
- procedure relative alla gestione dei rapporti infragruppo;
- le regole ed i principi di *corporate governance* adottati dalla Società.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed i Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio (ex art. 25-*octies* del Decreto).

Inoltre, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

1. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, frode o riciclaggio;

2. tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con terzi e provvedere, in relazione alle tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione e adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori/Partner commerciali anche stranieri (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
3. prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da o disposti in favore di istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in Paesi a bassa trasparenza finanziaria, così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. UE, OCSE), nonché ai pagamenti provenienti da e disposti in favore di persone fisiche o giuridiche (i) che abbiano residenza o sede in Paesi a bassa trasparenza finanziaria; (ii) che abbiano residenza o sede in Paesi a rischio indicati nelle c.d. "Liste Paesi" o collegate al terrorismo così come riportato nelle c.d. "Liste Nominative" di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;
4. non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi, soprattutto per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. garantire la correttezza e tracciabilità dei pagamenti effettuati, assicurando che ogni pagamento trovi adeguata giustificazione contrattuale e costituisca il corrispettivo per una prestazione realmente ricevuta per sé o altra Società del Gruppo;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione di pagamenti infragruppo);
7. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali



e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte che favoriscano la commissione dei reati in esame:

1. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra il soggetto responsabile: (i) della selezione dei Fornitori; (ii) dell'emissione dell'ordine di acquisto; (iii) dell'autorizzazione al pagamento;
2. con riguardo alla fatturazione infragruppo, impronta i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima integrità, trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e garantisce che i servizi resi tra le società del Gruppo siano regolati contrattualmente e resi a condizioni di mercato;
3. garantisce l'adozione di un adeguato sistema di deleghe e procure con riferimento alla gestione delle disposizioni di pagamento;
4. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli in relazione alla gestione dei conti correnti della Società e in particolare tra i soggetti responsabili: (i) dell'apertura e chiusura di un conto corrente; e (ii) dell'autorizzazione delle operazioni di movimentazione sul conto medesimo. Qualora al medesimo soggetto siano attribuiti entrambi i poteri, in conformità all'assetto di poteri vigente, la Società garantisce il rispetto di un adeguato sistema autorizzativo per il compimento di una o entrambe le attività
5. garantire il rispetto della segregazione dei ruoli in relazione alla gestione dei pagamenti e in particolare tra i soggetti responsabili: (i) della predisposizione delle disposizioni di

pagamento; (ii) dell'autorizzazione a disporre il pagamento; (iii) della contabilizzazione del suddetto pagamento;

6. disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli;
7. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili di (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti.
8. garantisce un'adeguata archiviazione e conservazione – laddove possibile in via digitale – dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte sottoscritte dai soggetti autorizzati ed inviati all'Amministrazione Finanziaria e di ogni altra documentazione contabile di cui sia necessaria la conservazione ai fini fiscali.

#### **G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo G.2), i destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

**In relazione ai Rapporti con Fornitori e Partner (sia italiani sia esteri) (area a rischio n. 1) e alle Operazioni imprenditoriali con controparti (es. attività di investimento e dismissione, M&A, accordi di joint venture, accordi di co-development, acquisizione di SPV) (Area a rischio n. 2), la Società deve:**

- a) verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante - da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare - l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e Partner commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale prima che venga instaurato il relativo rapporto. In particolare le attività di approvvigionamento e le iniziative imprenditoriali con controparti terze (es. operazioni di M&A, accordi di joint venture, accordi di co-sviluppo, acquisizione di SPV terze) possono essere concluse solo previa effettuazione di idonei controlli, verifiche e accertamenti da parte delle Funzioni competenti, tra cui la verifica circa (i) l'assetto proprietario della controparte fino all'ultimo *beneficial owner*, limitandolo alla catena di controllo, (ii) i legali rappresentanti ed i componenti del consiglio di amministrazione o organi equivalenti onde escludere profili di rischio relativi alla commissione di reati di riciclaggio ovvero di reati il cui provento possa essere reinvestito dalla Società. Nell'ambito della verifica degli investimenti con controparti, gli amministratori delle società acquisite, (e quindi controllate/partecipate dalla Società) sono chiamati, prima dell'assunzione dell'incarico, a sottoscrivere

un'autodichiarazione relativa all'assenza di "cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori", conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

- b) verificare che le controparti contrattuali - con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità - non abbiano sede o residenza in Paesi a bassa trasparenza finanziaria così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. UE, OCSE). In caso contrario, sarà necessario che le relative decisioni vengano valutate dalle Funzioni competenti. Resta comunque salva l'applicazione dei principi procedurali specifici di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;
- c) verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con le quali la Società addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà tali da non richiedere specifici controlli (ad esempio in relazione ad Università, Ministeri, etc.), non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla legge (es. certificato antimafia) e che dovrà essere rilasciata e custodita ai sensi della successiva lett. e). Si procederà inoltre ad ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
- d) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- e) procedere all'identificazione e registrazione dei dati - da conservare per un periodo di dieci anni - delle persone fisiche e giuridiche (ad es., tramite visure, certificati antimafia, etc.) con cui la Società conclude rapporti contrattuali ovvero operazioni di natura finanziaria, a meno che non si tratti di rapporti conclusi nell'ambito di Gruppo.

**In relazione alla Gestione dei flussi finanziari (sia nei confronti di società del Gruppo sia nei confronti di persone fisiche o giuridiche terze) (Area a Rischio n. 3), la Società deve:**

- f) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata diversi da quelli concernenti i clienti al dettaglio e di quelli in uscita: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. Paesi a bassa trasparenza finanziaria, Paesi a rischio terrorismo, Paesi/entità soggetti a sanzioni internazionali etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- g) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi per importi complessivamente superiori ai limiti consentiti dalla legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- h) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, da conservare per un periodo di dieci anni, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti in Paesi qualificati come Paesi a bassa trasparenza finanziaria;
- i) vigilare sulla correttezza della gestione della tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti);
- j) non eseguire disposizioni di pagamento (i) in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili; (ii) su conti correnti non indicati nel contratto, nell'ordine ovvero in altra documentazione sottoscritta con la controparte; (iii) in contanti (salvo quanto previsto in merito alla gestione della piccola cassa); (iv) su conti anonimi o cifrati.

Con riferimento ai principi procedurali specifici relativi alle attività sensibili di cui al paragrafo G.2, lett. a), b) e c), si rimanda a quelli riportati nella Parte Speciale "N" del Modello, dedicata ai Reati Tributari.



## **PARTE SPECIALE "H"**

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

**E**

**DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel Green Power S.p.A. nella riunione del 5 ottobre 2010 e successivamente modificato ed integrato nella riunione del 24 febbraio 2011, del 10 maggio 2016 e del 25 settembre 2023**

## INDICE

### **PARTE SPECIALE "H"**

#### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>H.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) E LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)</i>	5
<i>H.1.1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</i>	5
<i>H.1.2 DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</i>	12
<i>H.2 AREE A RISCHIO</i>	15
<i>H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	17
<i>H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	19



## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

**Credenziali:** l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *account* (generalmente *UserID* e *Password*).

**Dati Informatici:** qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

**Delitti in Violazione del Diritto d'Autore:** i reati di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto.

**Delitti Informatici:** i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

**Documento/i Informatico/i:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti secondo quanto indicato all'art. 1 lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale").

**L.A. o Legge sul Diritto d'Autore:** la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

**Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

**Peer to Peer:** meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di *personal computer*, di regola utilizzati per scambio di *file* con contenuti audio, video, dati e *software*.

**Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

**Sicurezza Informatica:** l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

**Sistemi Informativi:** l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

**Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

## **H.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO**

### **ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* del Decreto) E LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-*novies* del Decreto)**

#### **H.1.1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Si provvede qui di seguito a fornire qui di seguito una breve descrizione dei delitti informatici (richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto) e dei delitti in violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto), che sono stati ritenuti rilevanti in relazione all'attività e all'organizzazione della Società.

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico pubblico o privato e avente efficacia probatoria.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti informatici aziendali contenenti gli

importi dovuti dall'ente alla Pubblica Amministrazione (ad esempio in relazione al pagamento dei contributi previdenziali per i Dipendenti), la falsificazione di comunicati stampa o altra forma di comunicazione dovuta alle Autorità di Vigilanza come la Consob.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Tale reato si realizza laddove un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico al fine di eseguire unicamente una copia (accesso abusivo in copiatura), o di visualizzare alcune informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di società concorrenti nell'ambito di una gara di appalto al fine di conoscere l'entità delle offerte presentate da queste ultime.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, quali l'utilizzo di violenza su cose o

persone o la distruzione o il danneggiamento di dati, informazioni o programmi quale conseguenza dell'accesso abusivo.

- ***Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Per mezzo dell'art. 615-*quater* cod. pen. sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-*quater* cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della società riesca a procurarsi illecitamente la *password* per accedere al sistema informatico della Procura presso cui siano registrati documenti

informatici aventi efficacia probatoria in relazione ad un procedimento in cui sia coinvolta la società medesima, a prescindere dall'accesso abusivo a tale sistema informatico.

- ***Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, produca, detenga, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente di una società si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un *competitor* in una gara d'appalto al fine di impedirgli la trasmissione nei termini della propria offerta tecnico-commerciale.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o

integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, come ad esempio nell'ipotesi in cui la condotta avvenga in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Il reato si integra a vantaggio della società, ad esempio, nel caso in cui un dipendente installi apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche di una potenziale controparte che siano rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)***

Tale fattispecie di reato si realizza laddove un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Tale reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale, su indicazioni provenienti dal vertice, danneggiasse i dati aziendali presenti sul proprio sistema come risultato dei processi di *business* allo scopo di produrre un bilancio falso.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, come ad esempio nell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza laddove un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti



informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-  
quater cod. pen.)***

Questo reato si realizza laddove un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento dell'intero sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis* cod. pen.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica  
utilità (art. 635-*quinquies* cod. pen.)***

Questo reato si configura laddove la condotta di cui al precedente art. 635-*quater* cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-*ter* cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici, esse possono consistere in sanzioni di

natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

### **H.1.2 DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

- ***Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L.A. comma 1 lett. a-bis) e comma 3)***

Conformemente all'art.171 comma 1 lett. a-bis) della L.A. e salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter della medesima è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è aumentata.

L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione del fatto che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file

contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (*emule, bittorent, kazaa* o altro).

È, dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolabile.

- ***Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla L.A.; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla L.A.; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, L.A.)***

Tale reato è integrato da chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* L.A., ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter* L.A., ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

\*\*\*\*\*

La fattispecie di cui all'art. 171-*bis*, co. 2, si diversifica da quella di cui all'art. 171-*ter*, in quanto la prima richiede il fine di profitto e la seconda, invece, il fine di lucro, dovendosi intendere per fine di lucro un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività

economica e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ed in particolare in relazione alla fattispecie in esame, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria fino a 500 quote, e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000, e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

## H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione, ad esempio, per quanto concerne la predisposizione e l'invio di dati economico patrimoniali relativi ai Dipendenti e di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ad esempio, ANAC, Garante della);
3. acquisizione e utilizzo di *software*;
4. attività svolte da specialisti informatici (quali amministratori o operatori di sistema, programmatori, etc.) che implicino la gestione dei dati e informazioni di pertinenza aziendale, oppure di dati personali di Dipendenti o di terzi;

La Società considera particolarmente rilevanti, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, le attività aziendali qui di seguito indicate:

- a) predisposizione di periodici programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio di tutte le risorse informatiche, siano esse aziendali (ad esempio in tema di gestione delle proprie credenziali, corretto utilizzo della Postazione di Lavoro, installazione di *software* non autorizzati, etc.), personali o di terzi;
- b) predisposizione, aggiornamento, attuazione e valutazione periodica di misure specifiche nell'ambito delle politiche e procedure aziendali in tema di *information technology* (ad

esempio concernenti l'utilizzo delle dotazioni informatiche, la gestione delle abilitazioni al sistema informativo, la segregazione dei ruoli attraverso la predisposizione di diversi livelli autorizzativi alle applicazioni informatiche, etc.);

- c) predisposizione di adeguati strumenti tecnologici e di protezione fisica degli *asset* critici (controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o del delitto di cui all'art. 171-*bis* L.A. (ad esempio in tema di tracciabilità degli accessi, installazione di *software* non autorizzati, determinazione di *standard* di sicurezza per l'accesso ai servizi *web*, controllo sugli accessi agli immobili aziendali, etc.).

### **H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Enel Green Power – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "H" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- 1) il Codice Etico;
- 2) le linee guida, le procedure e le istruzioni operative sulla Sicurezza Informatica e in tema di utilizzo e protezione di strumenti informatici e di dispositivi aziendali che riguardino, a titolo esemplificativo:

- trattamento delle informazioni aziendali;
- utilizzo delle dotazioni informatiche;
- controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
- *standard* di sicurezza per l'accesso ai servizi *web*;
- gestione delle abilitazioni al sistema informativo;
- applicazione del principio di segregazione dei ruoli;
- sicurezza delle applicazioni informatiche.



#### **H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo H.2.), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

**In relazione alle Aree a Rischio relativa a "Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a internet" (Area a rischio n. 1) e "Attività svolte da specialisti informatici (quali amministratori o operatori di sistema, programmatori, etc.) che implicino la gestione dei dati e informazioni di pertinenza aziendale, oppure di dati personali di Dipendenti o di terzi anche riferiti ad altre società del Gruppo in forza dell'attività di service ICT svolta dalla stessa Società sulla base del contratto intercompany" (Area a rischio n. 4)**

la Società garantisce il rispetto di principi in base ai quali:

- i. è fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile;
- ii. è vietato modificare la configurazione di Postazioni di Lavoro fisse o mobili senza l'assenso del soggetto responsabile;
- iii. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- iv. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali di terze parti, con metodi differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;

- v. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società (o, comunque, rendere accessibili a terzi) le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale;
- vi. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega;
- vii. vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, della Società o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- viii. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi (es. *vulnerability assessment* o *penetration test*);
- ix. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- x. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- xi. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- xii. è proibito inviare e divulgare informazioni sensibili senza le opportune misure di sicurezza volte a garantirne la riservatezza e l'integrità.

Inoltre, la Società:

- i. diffida i Dipendenti dall'utilizzare i *devices* aziendali per scopi personali o, comunque, per scopi non consoni a quelli relativi all'attività lavorativa;
- ii. informa i Dipendenti della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si debbano allontanare dalla postazione di lavoro, con le proprie Credenziali;
- iii. imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- iv. fornisce un accesso alla rete aziendale esclusivamente ai Dipendenti o eventuali terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria prevedendo meccanismi di accesso sicuri (es. *multifactor authentication*);
- v. limita gli accessi fisici ai locali in cui sono ubicati i server unicamente al personale autorizzato;
- vi. protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- vii. cancella gli account, con particolare riferimento a quelli attribuiti agli amministratori di sistema, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- viii. informa tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- ix. fornisce ogni sistema informatico di adeguati firewall e antivirus e fa sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;

- x. limita l'accesso ai programmi e ai siti Internet che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- xi. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xii. prevede un procedimento di autenticazione mediante Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi.

In relazione alla sola **Area a Rischio n. 4** la Società prevede che coloro che sono identificati come amministratori di sistema sottoscrivano uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informatiche aziendali nonché alla tutela dei dati e informazioni di pertinenza aziendale, oppure di dati personali di Dipendenti o di terzi.

**In relazione all'Area a Rischio relativa alla "Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione, ad esempio per quanto concerne la predisposizione e l'invio di dati economico patrimoniali relativi ai Dipendenti e di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ad es. ANAC, Garante della Privacy)" (Area a Rischio n. 2)**

la Società garantisce:

- i. l'individuazione delle funzioni competenti all'invio di dati alla Pubblica Amministrazione (ed enti assimilabili) tramite strumenti digitali;
- ii. la conservazione di tutta la corrispondenza intercorsa per via telematica con la Pubblica Amministrazione (ed enti assimilabili);

- iii. misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione della Pubblica Amministrazione (ed enti assimilabili), anche per via telematica, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- iv. misure di protezione dei documenti elettronici, attraverso, ad esempio, l'utilizzo della firma digitale;
- v. che le informazioni rilasciate alla P.A. (ed enti assimilabili) siano esaustive, trasparenti e veritiere.

**In relazione all'Area a rischio relativa alla "Acquisizione e utilizzo del software" (Area a Rischio n. 3)**

la Società:

- i. impedisce l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla stessa e non correlati con l'attività professionale espletata;
- ii. prevede la registrazione dei software terzi in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, scadenzando anche i termini d'uso delle relative licenze;
- iii. effettua controlli periodici sui software installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati.



## **PARTE SPECIALE "I"**

### **DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione della Società  
in data 27 gennaio 2012 e successivamente modificata in data 24  
aprile 2018 e 24 giugno 2022**

## INDICE

### **PARTE SPECIALE "I"**

#### **DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

<i>PARTE SPECIALE "I"</i>	<i>1</i>
<i>DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</i>	<i>1</i>
<i>I.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)</i>	<i>3</i>
<i>I.2 AREE A RISCHIO</i>	<i>7</i>
<i>I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	<i>8</i>
<i>I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	<i>11</i>

## **I.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto)**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24 *ter* sui Delitti di Criminalità Organizzata.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati che sono stati ritenuti rilevanti in relazione all'attività e all'organizzazione della Società ovverosia dei Delitti Associativi previsti dagli artt. 416 e 416 bis cod. pen., i quali assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale"<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

- ***Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)***

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod. pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;

---

<sup>1</sup> A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; o ii) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; o iii) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il comma 6 dell'art. 416 cod.pen. prevede invece un aggravio di pena qualora l'associazione sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 ("riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), 601 ("tratta di persone") e 602 ("acquisto e alienazione di schiavi") cod.pen., 601 bis ("traffico di organi prelevati da persona vivente"; la pena è inoltre aggravata quando l'associazione è diretta alla commissione dei reati ex art. 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli artt. 22, commi 3 e 4, 22-bis, comma 1 della L. n.91/1999 in materia di traffico di organi.

- ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, esse possono essere di natura pecuniaria.

In particolare, si prevede - per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. - l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Per alcune specifiche tipologie di reato è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e in particolare: (i) per i reati di cui all'art. 416, co° 6 c.p. (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 "riduzione e mantenimento in schiavitù", 601 "tratta di persone" e 602 "acquisto e alienazione di schiavi", nonché all'articolo 12, comma 3-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e (ii) per il reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-*bis* c.p. nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Pertanto - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - le sanzioni applicabili variano da un minimo di circa Euro 77.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000.

Risultano inoltre applicabili sanzioni di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **I.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio, ai fini della presente Parte Speciale "I", risultano essere le seguenti:

1. attività di qualificazione e selezione dei Fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
2. attività di investimento e accordi di partnership con controparti in Italia ed all'estero (ad es. accordi di Joint Venture, operazioni di M&A, operazioni di BD, etc.);
3. attività di selezione e assunzione del personale.

### **I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'organismo di vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla attività aziendale oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedure per la selezione del personale;
- regolamenti e procedure adottate dalla Società in tema di qualificazione e selezione dei Fornitori, e più in generale in tema di analisi delle controparti in relazioni contrattuali o in occasione di

investimenti e partnership;

- *International Sanctions Policy*;
- regolamenti e procedure attuative del Codice Appalti, *policy* aziendali, nonché comunque ogni altra normativa applicabile in materia di appalti;
- accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nella realizzazione di progetti sul territorio;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società;

Accanto al rispetto delle regole di comportamento contenute nei documenti organizzativi summenzionati, la presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Fornitori e dei Partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai principi generali di condotta di seguito individuati:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Delitti di Criminalità Organizzata;
- b) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- c) agire in conformità di regole di trasparenza nella selezione del personale, sulla base di criteri che tengano tra l'altro in considerazione la necessità di prevenire il rischio di infiltrazione criminale;
- d) provvedere, in considerazione delle specifiche tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione dei dati relativi a Fornitori e Partner

commerciali anche stranieri e gestire il relativo rapporto contrattuale nel rispetto della normativa applicabile prevedendo anche strumenti per il monitoraggio periodico del rapporto e delle caratteristiche del Fornitore o Partner;

Inoltre, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore e alle Autorità di Pubblica Sicurezza procedendo alle eventuali denunce del caso;
- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

É in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza e un pieno supporto a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia.

## **I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dalla Società, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente capitolo I.3:

### **1. Attività di qualificazione e selezione dei Fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto:**

a) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, la Società, laddove tenuta, applica il Codice Appalti e la direttiva 2004/17/CE e attua efficacemente i regolamenti e le procedure aziendali volti a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità e rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza, fermo restando il possesso dei requisiti di legalità e onorabilità ed inoltre assicura che:

- le *Vendor list* costituite sulla base delle procedure di qualificazione dei Fornitori siano sottoposte a costante monitoraggio e conseguente aggiornamento, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti accertati durante il procedimento per l'ammissione al sistema di qualificazione;
- il processo di approvvigionamento sia generalmente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata.

b) La Società valuta periodicamente, per il tramite delle Unità competenti, individuate in base ai rapporti di service intercompany vigenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti.



c) Nella gestione dei rapporti disciplinati dal Codice Appalti, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, la Società inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dunque, tra l'altro, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla relativa commessa;
- effettuare ogni movimento finanziario relativo alla suddetta commessa utilizzando tali conti correnti dedicati ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione del contratto;
- indicare secondo le modalità previste dallo strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, nella causale del bonifico) il Codice Identificativo di Gara e, ove prescritto, il Codice Unico di Progetto;
- far confluire su tali conti corrente dedicati i pagamenti destinati ai Fornitori in relazione alla suddetta commessa, anche se l'importo loro pagato non sia totalmente riferibile all'esecuzione della medesima; i suddetti pagamenti dovranno anch'essi avvenire con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Società, inoltre:

- obbliga gli appaltatori a far sottoscrivere ai propri subappaltatori o subcontraenti (secondo la definizione di cui all'art. 118 comma 11 del Codice Appalti) a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale i medesimi assumano gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari summenzionati;

- obbliga gli appaltatori e, per il loro tramite, i rispettivi subappaltatori e subcontraenti, ad informare la Società e la Prefettura ufficio del Governo territorialmente competente dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prevede che il mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità e gli ulteriori obblighi di cui al presente capitolo costituisca un'ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

## **2. Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia e all'estero**

a) verificare che le controparti contrattuali – con le quali vengano conclusi investimenti, joint venture e/o partnership – non abbiano sede o residenza in Paesi a bassa trasparenza finanziaria così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. UE, OCSE). In caso contrario, sarà necessario che le relative decisioni vengano valutate e tracciate dalle Funzioni competenti. Resta comunque salva l'applicazione dei principi procedurali specifici di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;

b) verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con le quali la Società addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo di investimento (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà tali da non richiedere specifici controlli (ad esempio, in relazione a Università, Ministeri, etc.), non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla legge (es. certificato antimafia). Si procederà, inoltre, ad ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;

c) garantire trasparenza e tracciabilità degli investimenti, joint venture e/o partnership con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

d) procedere all'identificazione e registrazione dei dati – da conservare per un periodo di dieci anni – delle persone fisiche e giuridiche (ad es., tramite visure, certificati antimafia, etc.) con cui la Società conclude investimenti, joint venture e/o partnership (ovvero, eventualmente, operazioni di natura finanziaria), a meno che non si tratti di rapporti conclusi nell'ambito di Gruppo;

e) garantire che le attività di Merger&Acquisition (M&A) e Business Development (BD) vengano concluse con persone fisiche e giuridiche in relazione alle quali siano stati preventivamente svolti idonei controlli, verifiche e accertamenti (ad esempio, security check, presenza nelle Liste Nominative, referenze personali, ecc.), onde escludere profili di rischio e solo a patto che tali controlli non abbiano evidenziato criticità al riguardo. La conclusione di operazioni di M&A e di BD con controparti contrattuali in relazione alle quali siano emersi profili di rischio può avvenire solo previa effettuazione dei dovuti approfondimenti e sulla base della valutazione positiva da parte delle Funzioni competenti.

### **3. Attività di selezione e assunzione del personale**

La Società utilizza costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente (compresi i dirigenti), prima dell'assunzione, i documenti eventualmente necessari a garantire l'insussistenza di circostanze ostative all'assunzione.

\*\*\*\*\*

La Società si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle infiltrazioni criminali stipulati con le Autorità competenti.

In considerazione della rilevanza, quali reati-scopo dei Delitti Associativi, di tutti i reati già previsti dal Decreto, in aggiunta ai principi procedurali di cui al presente capitolo I.4. è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di adempiere altresì ai principi e regole di condotta previsti in tutte le altre Parti Speciali del Modello anche al fine di prevenire ed impedire il compimento dei suddetti Delitti Associativi.



## **PARTE SPECIALE "L"**

### **REATI AMBIENTALI**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione della Società  
l'11 luglio 2012 e successivamente modificato il 2 marzo 2017 e il 30  
novembre 2020**

## INDICE

### **PARTE SPECIALE "L"**

#### **REATI AMBIENTALI**

<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)</i>	8
<i>L.2 AREE A RISCHIO</i>	22
<i>L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	28
<i>L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	30

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

**Acque Reflue Industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

**Bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

**Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

**Commerciante di Rifiuti:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

**CER:** codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.

**CSC:** concentrazioni soglia di contaminazione.

**CSR:** concentrazioni soglia di rischio.

**Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei Rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti – da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei Rifiuti – nel rispetto dei limiti quantitativi

ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

**Detentore di Rifiuti o Detentore:** il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

**Discarica:** area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

**Ecosistema:** l'insieme degli organismi viventi (comunità) dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera (secondo la definizione contenuta nella Relazione n. III/4/2015 del 29 maggio 2015 redatta dall'Ufficio del Massimario, Settore Penale, Corte di Cassazione).

**Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario. Non costituiscono attività di Gestione dei Rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanza naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine



antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

**Habitat:** zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali (definizione di cui all'art.1 lett. b) della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

**Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

**Lista rossa IUCN:** la lista delle specie animali in via di estinzione predisposta dalla International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.

**Miscelazione di Rifiuti:** mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi differenti codici identificativi e/o differenti caratteristiche di pericolosità.

**Produttore di Rifiuti:** il soggetto la cui attività produce Rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

**Reati Ambientali:** i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il Detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

**Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di

produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque nel contesto della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica.

**SIC:** Siti di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

**Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità (SGI):** il sistema di gestione adottato dalla Società in tema di salute e sicurezza, dell'ambiente e della qualità. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, trattasi del sistema che, ai sensi di una norma riconosciuta a livello internazionale (per la Società, il riferimento è alla norma ISO 14001:2015 e successive modifiche e integrazioni), riguarda la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

**Studio di Impatto Ambientale:** lo studio predisposto, ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Ambiente secondo le indicazioni di cui all'Allegato VII. Lo Studio di Impatto Ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

**UNI EN ISO 14001 o ISO 14001 o Norma ISO:** norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale, nella versione aggiornata al 2015 e versioni successive.

**Valori Limite di Emissione:** il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

**Valutazione di Impatto Ambientale:** la procedura amministrativa di cui agli artt. 19 e ss. del Codice dell'Ambiente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera il cui progetto sia sottoposto ad approvazione o autorizzazione compiuta dalle autorità competenti. La Valutazione di Impatto Ambientale comprende: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 7 del Codice dell'Ambiente; b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; f) la decisione; g) l'informazione sulla decisione; h) il monitoraggio.

**Valutazione d'Incidenza:** il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

**ZPS:** Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.

## **L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)**

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali. Detto articolo è stato successivamente modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto allo stesso ulteriori fattispecie.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società.

### **A) CODICE PENALE**

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.)**

L'art. 452-bis cod. pen. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un Ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.)**

L'art. 452-quater punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un Ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un Ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.)**

L'art. 452-quinquies prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.)**

Ai sensi dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta

radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 452-quaterdecies, comma 2, cod. pen.

\*\*\*\*\*

Si precisa che, in base alla previsione di cui all'art. 452-octies cod. pen. ("Circostanze aggravanti"), quando l'associazione di cui all'articolo 416 cod. pen. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti summenzionati, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Inoltre, quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis cod. pen. è finalizzata a commettere taluno dei delitti summenzionati ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis cod. pen. sono aumentate.

Infine, le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)**

L'art. 727-bis cod. pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè la condotta:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)**

L'art. 733-bis cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un Habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "*Habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi Habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi Habitat naturale o un Habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437/CE".

## **B) CODICE DELL'AMBIENTE**

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

**a) Scarico di Acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

**b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari**

L'art. 137, comma 5, Cod. Amb. prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di Acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

**c) Violazione del divieto di Scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee**

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di Scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.



- **Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

**a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.**

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato della raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti che potrebbe pertanto integrare un'ipotesi di "concorso colposo in reato doloso".

**b) Gestione di Discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.**

Il comma terzo dell'art. 256 Cod. Amb. punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di Discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché;
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

**c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.**

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di Rifiuti Pericolosi e non pericolosi.

**d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.**

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 14 luglio 2002, n. 179"*;

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della Bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa Bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

#### **a) Omessa bonifica**

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla Bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata Bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, ove: a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata Bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che *«la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR)*

*ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di Bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la Bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di Bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la Bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).*

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

**b) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.**

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa Bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb., sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i Valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei Valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### **C) ALTRE FONTI NORMATIVE**

- **Violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette (art. 1, comma primo e secondo, art. 2, comma primo e secondo, art. 3-bis, comma primo, e 6, comma quarto, della legge 150/1992)**

I reati di cui agli articoli 1, comma primo e secondo, e 2, comma primo e secondo, della legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e s.m.i. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento

medesimo e s.m.i.;

- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington; - commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97, e s.m.i.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Il reato di cui all'articolo 3-bis, comma primo, della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Il reato di cui all'articolo 6, comma quarto, della legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.



- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, sesto comma, legge 549/93 "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")**

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo Regolamento delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 549/1993.

- **Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma primo e secondo, e 9, comma primo e secondo, del d.lgs. 202/2007)**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causino lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato se da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

\*\*\*\*\*

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto sono previste sanzioni pecuniarie fino a mille quote.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-undecies comma 7 del Decreto, solo per determinate fattispecie di reato (ad es.

l'Inquinamento Ambientale, il Disastro Ambientale, lo Scarico di Acque reflue industriali, la Discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti).

La sanzione interdittiva definitiva è espressamente prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Cod. Amb.).

## **L.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per la Società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "L" del Modello, le seguenti:

1. progettazione di impianti e infrastrutture correlate;
2. costruzione realizzazione, avviamento, ripotenziamento, rifacimenti, riconversione e dismissione di impianti, e attività di logistica a supporto;
3. attività di tipo operativo presso impianti e laboratori quali, a titolo esemplificativo, attività di Technical Support e Innovation.

In relazione alle Aree a Rischio summenzionate, le attività ritenute più sensibili per la Società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "L", quelle qui di seguito indicate:

- a. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni applicabili in materia ambientale e sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, sono tenuti al rispetto di tali prescrizioni; definizione dei ruoli, delle responsabilità nonché delle modalità di coordinamento tra le strutture coinvolte nelle relative tematiche;
- b. valutazione di Impatto Ambientale, richiesta e successiva gestione di provvedimenti autorizzativi per la costruzione, ampliamento ovvero variazione al progetto di impianti e infrastrutture correlate;
- c. gestione delle autorizzazioni amministrative rilasciate per progetti di nuove costruzione, di ripotenziamento e dismissione impianti in

relazione agli scarichi (tenuto conto altresì dei controlli sul rispetto dei limiti e delle prescrizioni ivi previste) e alla gestione delle acque in concessione;

- d. gestione delle emergenze e degli eventi accidentali e delle attività di bonifica;
- e. classificazione e gestione dei Rifiuti (inclusa la gestione dei Depositi Temporanei);
- f. affidamento in appalto delle attività di gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico nell'ambito dei cantieri e dei laboratori;
- g. gestione e dismissione delle apparecchiature che disperdano sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente;
- h. misurazione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera per impianti in fase di avviamento.

A titolo esemplificativo, in relazione alle Attività Sensibili di cui alle lett. a) e b):

- il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis cod. pen., aggravato ai sensi del comma 2, potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, nell'esercizio di un impianto, non rispettasse i limiti di emissione e così determinasse un deterioramento significativo e misurabile dell'aria. Qualora il deterioramento dell'aria provocasse effetti lesivi nei confronti di un numero significativo di persone, potrebbe essere integrato il reato di disastro ambientale ex art. 452-quater;
- il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. potrebbe ad esempio essere commesso nel caso in cui la Società, nel supportare una società operativa nello studio di impatto ambientale connesso ad un dato procedimento autorizzativo fornisca (ovvero supporti la

società operativa nel fornire) informazioni lacunose ovvero non veritiere riguardo ad aspetti rilevanti ai fini della tutela dell'Ecosistema configurandosi ed accettando il rischio che, in caso di concessione dell'autorizzazione all'intervento da parte dell'autorità competente, tale intervento possa determinare una grave compromissione dell'Ecosistema; compromissione che, a seguito dell'autorizzazione, effettivamente ha luogo.

A titolo esemplificativo, in relazione all'Attività Sensibile di cui alla lett. c):

- il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. potrebbe ad esempio essere commesso nel caso in cui la Società, nel supportare una società operativa nello studio di impatto ambientale connesso ad un dato procedimento autorizzativo fornisca (ovvero supporti la società operativa nel fornire) informazioni lacunose ovvero non veritiere riguardo ad aspetti rilevanti ai fini della tutela dell'Ecosistema configurandosi ed accettando il rischio che, in caso di concessione dell'autorizzazione all'intervento da parte dell'autorità competente, tale intervento possa determinare una grave compromissione dell'Ecosistema; compromissione che, a seguito dell'autorizzazione, effettivamente ha luogo.
- il reato di disastro ambientale ex art. 452-quater cod. pen. potrebbe essere commesso nel caso in cui per una non corretta gestione delle acque in concessione, la Società provocasse l'alterazione dell'equilibrio di un Ecosistema la cui eliminazione risultasse particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (Deflusso minimo vitale e fluitazione del materiale litoide);
- il reato di uccisione di specie animali selvatiche protette ex art. 727-bis cod. pen. potrebbe essere commesso nel caso in cui, in seguito ad una non corretta gestione delle acque in concessione, la Società compisse tale attività provocando un impatto considerevole sulla conservazione di una specie animale protetta.

A titolo esemplificativo, in relazione all'Attività Sensibile di cui alla lett. d):

- Il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. potrebbe ad esempio essere commesso nel caso in cui la Società, non implementando un sistema di gestione di eventi accidentali e/o emergenziali possa determinare una grave compromissione dell'Ecosistema. La mancata bonifica (art. 257 bis, commi 1 e 2 Cod. Amb.) potrebbe avvenire ad esempio in fase di de-commissioning qualora emerga lo sversamento di sostanze inquinanti (e con superamento della soglia di rischio) avvenuto in maniera accidentale o per obsolescenza delle strutture contenitive;

A titolo esemplificativo, in relazione all'Attività Sensibile di cui alla lett. e):

- i reati relativi agli articoli 256, 257 e 260 del codice dell'Ambiente potrebbero essere commessi in fase di costruzione, ripotenziamento o dismissione degli impianti, ovvero nell'ambito della gestione di cantieri per cui la Società non abbia previsto procedure per la corretta gestione dei rifiuti prodotta in fase di lavorazione, nel caso in cui i cassoni utilizzati per la raccolta di rifiuti speciali raggiungessero caratteristiche tali per essere considerati depositi preliminare;
- il reato di falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, ex art. 260-bis Cod. Amb. potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società, nell'ambito della gestione dei rifiuti, predisponesse un certificato d'analisi dei rifiuti indicando informazioni non veritiere, quali indicazioni incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

A titolo esemplificativo, in relazione all'Attività Sensibile di cui alla lett. f):

- i reati relativi agli articoli 256 del codice dell'Ambiente potrebbero essere commessi in fase di costruzione, ripotenziamento o dismissione degli impianti, ovvero nell'ambito della gestione di cantieri per cui la Società non abbia previsto opportuni controlli

riguardanti le ditte appaltatrici a cui affida le attività di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotta in fase di lavorazione. Oppure potrebbe essere commesso, in concorso con una società cui fosse stata affidata in appalto la relativa attività di smaltimento, qualora l'appaltatrice effettuasse il trasporto anche di rifiuti speciali senza apposita autorizzazione, possedendo solo l'autorizzazione al trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

- il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis potrebbe essere commesso, in concorso, nel caso in cui la Società affidasse lo smaltimento dei rifiuti speciali ad una società priva dei requisiti autorizzativi e organizzativi e questa, smaltendo i rifiuti illegalmente (es. tramite occultamento nel sottosuolo), provocasse un deterioramento significativo del suolo o sottosuolo.

A titolo esemplificativo, in relazione all'Attività Sensibile di cui alla lett. g):

- il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. e la violazione dei valori prescritti di emissioni (art. 279 comma 5 del Cod. Amb.) potrebbero ad esempio essere commessi nel caso in cui la Società, in fase di commissioning di un impianto non monitori le emissioni degli agenti inquinanti determinando potenzialmente una grave compromissione dell'Ecosistema;
- il reato di cui all'art. 3 L. 549/1993 potrebbe essere commesso, ad esempio, qualora in fase di de-commissioning di impianti o porzioni di essi la Società provocasse una dispersione dei gas vietati dalla normativa vigente in quanto lesivi per l'ozono.

A titolo esemplificativo, in relazione all'Attività Sensibile di cui alla lett. h):

- il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. e la violazione dei valori prescritti di emissioni (art. 279 comma 5 del Cod. Amb.) potrebbero ad esempio essere commessi nel caso in cui la Società, in fase di commissioning, omettendo di effettuare il monitoraggio delle

emissioni degli agenti inquinanti in atmosfera, violasse i valori limite di emissione stabiliti dal provvedimento autorizzativo.

### **L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale "L" definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle attività sensibili nell'ambito delle Aree a Rischio individuate.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di far sì che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Speciale stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'organismo di vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti della Società – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti, a titolo esemplificativo nei seguenti documenti:

- 1) codice etico;
- 2) procedure organizzative;
- 3) regolamenti e procedure attuative del Codice Appalti (sopra e



sotto soglia comunitaria), policy aziendali, nonché ogni altra normativa applicabile in materia;

- 4) Manuale del Sistema di Gestione Integrato della Salute e Sicurezza, dell'Ambiente e della Qualità (SGI) e procedure adottate in relazione al SGI o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo per tematiche ambientali;
- 5) per quanto riguarda le unità produttive certificate, Registrazioni EMAS e ISO 14001;
- 6) ogni ulteriore linea guida o procedura in materia ambientale, applicabile alle attività in forza della sua cogenza o per adesione volontaria, che non rientri nella documentazione di cui ai precedenti punti.

Oltre al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo L.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

## L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-undecies, la Società ha deciso di dotarsi di una Parte Speciale relativa ai Reati Ambientali.

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Parte Speciale, la Società considera quale presidio rilevante avverso la commissione dei Reati Ambientali l'aver adottato un SGI che per gli aspetti ambientale sia certificato conforme alla Norma ISO 14001:2015 e successive modifiche e integrazioni.

A tal riguardo la Società è consapevole delle diverse finalità perseguite rispettivamente dal SGI e dal presente documento, tali da escludere ogni possibile sovrapposizione, posto che:

- i. la presente Parte Speciale, e più in generale il Modello, hanno prevalentemente una finalità preventiva dei Reati Presupposto; laddove
- ii. la certificazione ISO 14001 e le relative norme tecniche in materia ambientale rispondono a finalità quali l'adesione alle migliori e più avanzate pratiche di gestione ambientale, il rafforzamento del focus aziendale su temi quali trasparenza e accountability nelle prestazioni ambientali e del legame tra la gestione ambientale e la strategia generale dell'organizzazione, nonché la massimizzazione dei benefici connessi ad una gestione ottimale delle tematiche ambientali.

Tuttavia, il Modello – e, per le finalità che qui interessano, la presente Parte Speciale "L" – condivide con la normazione tecnica in materia di sistemi di gestione ambientale il medesimo approccio organizzativo, posto che il Decreto – e le migliori *best practice* connesse alla sua implementazione – richiedono:

- i. un coinvolgimento attivo da parte dei soggetti apicali nell'adozione di un modello organizzativo;

- ii. l'individuazione delle aree a rischio reato in relazione alla normativa applicabile;
- iii. l'applicazione da parte dell'ente di "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni";
- iv. un'adeguata divulgazione dei contenuti del modello;
- v. una costante verifica sulla sua idoneità nonché il suo aggiornamento a fronte di modifiche organizzative;

caratteristiche queste tutte riscontrabili nella normazione tecnica in materia di sistemi di gestione ambientale che espressamente prescrive:

- i. la definizione di una politica ambientale volta ad individuare gli impegni generali assunti a tutela dell'ambiente;
- ii. un processo di pianificazione secondo una logica *risk-based*, volta ad identificare e valutare rischi e opportunità connessi alla gestione ambientale e conseguentemente le azioni da porre in essere per assicurare non solo che il SGI raggiunga gli obiettivi prefissati ma prevenga ovvero riduca gli effetti potenzialmente dannosi connessi all'operatività aziendale;
- iii. modalità di attuazione del sistema fondate sulla chiara identificazione di ruoli e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione e sulla sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e formazione;
- iv. attuazione di adeguate attività di monitoraggio;
- v. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- vi. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione aziendale nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'adozione ed il rispetto delle norme contenute nel SGI certificato ISO 14001 possono pertanto avere un indubbio effetto preventivo degli illeciti amministrativi dipendenti dalla commissione di un Reato Ambientale.

Pertanto, la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale relativa ai reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto che è stata predisposta anche in conformità ai principi di cui alla suddetta Norma ISO.

Fermo restando che l'attuazione degli anzidetti principi sono contenute nei documenti aziendali individuati a titolo esemplificativo al precedente capitolo L.3., si provvede qui di seguito a descrivere gli aspetti del Sistema certificato di Gestione Ambientale adottato dalla Società ritenuti più rilevanti ai fini di prevenzione dei Reati Ambientali.

#### **A) La politica aziendale in tema ambientale**

La politica aziendale adottata in tema ambientale deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti della Società e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve indicare gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell'ambiente che comprendono tra l'altro:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale;
- l'impegno a che gli obiettivi ambientali siano coerenti e compatibili con gli indirizzi strategici e con il contesto aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia ambientale;
- l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di impatto sull'ambiente, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, rispetto ad ogni attività relativa al SGI.

La politica ambientale deve essere definita e formalmente approvata dalla direzione aziendale, adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate e periodicamente riesaminata al fine di assicurare che gli indirizzi ed i principi di riferimento in essa indicati siano adeguati rispetto ai rischi rilevati.

## **B) Il processo di pianificazione**

La Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

- individuazione di tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività nelle diverse condizioni (es. condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza) al fine di determinare quelli che abbiano o possano avere un impatto significativo sull'ambiente.
- individuazione delle prescrizioni normative (ad es., normative ambientali di applicazione generale, autorizzazioni per l'esercizio di determinate attività, etc.) e di altro tipo eventualmente sottoscritte (es. norme volontaristiche, accordi con la Pubblica Amministrazione o con enti di gestione di attività ambientali) inerenti alla propria attività;
- definizione e perseguimento di obiettivi misurabili e coerenti con la politica ambientale, tenuto conto degli aspetti ambientali significativi e delle prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Tali obiettivi potranno attenersi, a titolo esemplificativo, alla: i) riduzione dei rischi del verificarsi di eventi suscettibili di determinare conseguenze negative sotto il profilo ambientale; ii) riduzione degli impatti individuati sulle varie componenti dell'ambiente; iii) la promozione di pratiche ambientali sostenibili presso Fornitori; iv) la formazione sulle tematiche ambientali.

Una volta stabiliti gli obiettivi, la Società definisce un programma al fine di garantirne il conseguimento. Tale programma include l'individuazione di responsabilità, mezzi e tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi.

### **C) L'attuazione del sistema**

La Società individua, documenta e comunica ruoli e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione ambientale e dedica risorse competenti ai fini dell'attuazione del SGI.

Con specifico riguardo alle attività di informazione e formazione, la Società identifica ed attua misure idonee affinché il personale:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali;
- conosca le interazioni con l'ambiente legate alla propria attività ed i vantaggi ambientali connessi al buon operare;
- comprenda e condivida le esigenze dettate dall'adozione del SGI in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità all'interno della Società;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Per ciò che attiene la regolamentazione del processo di formazione in materia ambientale, la Società definisce:

- modalità di erogazione della formazione in ragione dell'inquadramento e dell'attività svolta;
- circostanze che determinino la necessità di garantire un percorso formativo (es. assunzione, mutamento delle mansioni, etc.);
- piano di erogazione della formazione periodico.

In relazione alla definizione e conservazione della documentazione ambientale, la Società assicura una corretta archiviazione e disponibilità nei luoghi ove operano le funzioni coinvolte nella gestione ambientale della documentazione richiesta dallo standard ISO 14001 e della documentazione comunque identificata come necessaria per l'efficacia del SGI e inibisce l'uso di documentazione superata.

#### **D) Le attività di monitoraggio**

È compito della Società sorvegliare sistematicamente la conformità della propria azione alle esigenze stabilite dalla politica e del programma ambientale, ai requisiti stabiliti per l'attuazione ed il funzionamento del SGI, nonché alle prescrizioni legali, alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative e agli impegni derivanti da accordi liberamente sottoscritti o ad eventuali standard adottati.

Ciascun Esponente della Società è tenuto proattivamente a dare il proprio contributo per l'individuazione di eventuali "non conformità" (i.e. non conformità normativa, non corretta valutazione degli aspetti, responsabilità non chiaramente definite, carenza di addestramento, etc.).

La Società pianifica ed esegue audit di conformità al SGI e, in caso di verifica di non conformità, è tenuta a: (i) accertarne, nel più breve tempo possibile, le cause, (ii) stabilire un piano per attuare interventi correttivi e, (iii) se del caso, avviare azioni preventive adeguate.

#### **E) Il riesame**

La Società, attraverso gli Esponenti della Società a ciò deputati in base alle disposizioni contenute nel Manuale SGI, sottopone ad un riesame periodico il suddetto sistema, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di tale attività di riesame potranno determinare tra l'altro:

- modifiche alle politiche e alla pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi A) e B);

- variazioni alla struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di sistema gestione ambientale;
- decisioni relative a qualsiasi necessità di cambiamento del SGI, inclusa ogni variazione in merito alle risorse umane, economiche e tecniche ad esso dedicate;
- rafforzamento dell'integrazione del SGI negli altri processi di business ove necessario.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

\* \* \*

In aggiunta alle prescrizioni connesse all'adozione del SGI, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici applicabili alla Società, per quanto direttamente inerenti all'attività svolta dalla medesima, volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

**A) In relazione alla identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni applicabili in materia ambientale e sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, sono tenuti al rispetto di tali prescrizioni e alla definizione dei ruoli, delle responsabilità nonché delle modalità di coordinamento tra le strutture coinvolte nelle relative tematiche, la Società:**

- 1) considera le tematiche ambientali (ivi compresa la tutela della pubblica incolumità) e di sostenibilità quali valori primari;
- 2) valuta le conseguenze sull'ambiente (ivi comprese quelle concernenti la tutela della pubblica incolumità) degli investimenti pianificati;
- 3) definisce in modo chiaro nei budget periodici le voci dedicate alle spese in materia ambientali;



- 4) definisce in maniera chiara e formalizzata i ruoli e responsabilità in materia ambientale, concernenti, a titolo esemplificativo, la corretta individuazione delle prescrizioni di legge e ogni aggiornamento inerente alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in materia ambientale, definendo le modalità da adottarsi per la comunicazione dei necessari aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- 5) definisce un sistema di deleghe di funzioni in materia ambientale caratterizzato da: (i) identificazione di ciascun delegato sulla base di criteri che tengano conto del relativo inquadramento contrattuale e posizione organizzativa ricoperta, nonché della formazione svolta circa le tematiche in oggetto e delle esperienze professionali acquisite; (ii) forma scritta della delega; (iii) identificazione per ciascun delegato delle aree di competenza e responsabilità; (iv) attribuzione al delegato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; (v) possibilità di sub-delega nei limiti di specifiche funzioni e nel rispetto dei requisiti previsti per la delega;
- 6) istituisce riunioni periodiche tra tutte le figure competenti in materia ambientale e l'adeguata diffusione delle relative risultanze all'interno dell'organizzazione.

**B) In relazione alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla richiesta e successiva gestione di provvedimenti autorizzativi per la costruzione, ampliamento ovvero variazione al progetto di impianti e infrastrutture correlate, la Società:**

- 1) nell'ambito delle attività di progettazione, realizzazione, rifacimento e dismissione di impianti e infrastrutture correlate:
  - a) effettua i necessari Studi di Impatto Ambientale che, basandosi su un approccio prudenziale, analizzano i rischi -

anche solo potenziali - sull'ambiente e identificano i presidi idonei a prevenirli e/o limitare quanto più possibile l'impatto medesimo;

- b) nelle fasi di studio e Valutazione di Impatto Ambientale, coinvolge le Autorità amministrative locali e, qualora ritenuto opportuno in relazione al caso specifico, le associazioni ambientaliste e le comunità locali – il tutto sempre nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico – al fine di trattare in modo quanto più esaustivo possibile ogni aspetto ambientale che potrebbe interessare la costruzione e la successiva gestione dell'opera realizzata;
  - c) assicura che la trattazione degli aspetti ambientali in sede di conferenza di servizi e la gestione dell'iter autorizzativo sia gestita da soggetti specificamente delegati o subdelegati a tali attività;
  - d) predispone la documentazione che si renda necessaria al fine di prevedere una chiara descrizione e suddivisione dei ruoli e delle responsabilità (anche in capo ai Fornitori), disciplinando gli aspetti inerenti la tutela dell'ambiente e disponendo controlli sull'effettiva attuazione degli stessi da parte dei Fornitori;
  - e) assicura che tale documentazione venga predisposta tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali specifiche del territorio in cui verrà costruita l'opera;
  - f) prevede controlli e verifiche periodiche sull'osservanza delle prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere;
- 2) nell'ambito delle attività di manutenzione ed esercizio di impianti e infrastrutture correlate:

- a) trasmette periodicamente ovvero mette a disposizione delle competenti autorità – sulla base della disciplina applicabile – i dati ambientali rilevati al fine di consentirne il costante controllo;
- b) effettua e aggiorna periodicamente – attraverso gli strumenti dedicati (quali, a titolo esemplificativo, gli strumenti adottati nel SGI, la cd. "reportistica ambientale annuale" ovvero il cd. "global reporting initiative") – il censimento delle informazioni collegate alle tematiche sulla biodiversità, quali, ad esempio, consistenze e vincoli delle aree protette (SIC e ZPS), delle aree ad alto valore per la biodiversità, delle specie protette (es. lista rossa IUCN) situate all'interno o in prossimità degli impianti e relativi progetti di tutela (ove previsti);
- c) riserva attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
- d) ricerca nuove soluzioni tecnologiche e scientifiche per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività;
- e) permette, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela, monitoraggio e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi e del servizio elettrico.

**C) Con riferimento alla gestione delle autorizzazioni amministrative in relazione agli scarichi (tenuto conto altresì dei controlli sul rispetto dei limiti e delle prescrizioni ivi previste) e alla gestione delle acque in concessione, la Società:**

- 1) adotta una gestione degli scarichi nel rispetto delle prescrizioni normative;
- 2) adotta una gestione delle acque nel rispetto degli adempimenti previsti nei documenti di concessione;
- 3) verifica che siano disponibili le mappe degli scarichi e che in relazione alle stesse siano posti in essere controlli periodici sul possesso delle autorizzazioni e sulla loro vigenza;
- 4) adotta procedure che definiscono ruoli, responsabilità e attività di controllo (gestionali e analitici) sul rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni autorizzative, nonché le azioni da intraprendere in caso di criticità (es. malfunzionamento dei sistemi di controllo o superamento dei limiti consentiti, etc.);
- 5) effettua la (o vigila sull'effettuazione da parte di terzi della) registrazione e conseguente conservazione di tali controlli.

**D) In relazione alla gestione delle emergenze, degli eventi accidentali e delle attività di bonifica, la Società:**

prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la gestione di Bonifiche di siti già contaminati, le quali regolino in particolare:

- a) la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
- b) controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di Bonifica;
- c) la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta Bonifica (o dell'autocertificazione, laddove consentita dalla normativa tempo per tempo applicabile);

- d) il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza;

**E) In relazione alla Gestione dei Rifiuti (inclusa la gestione dei Depositi Temporanei), la Società:**

- 1) adotta una Gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- 2) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie Rifiuti;
- 3) provvede alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e a tal fine:
  - a) prevede linee guida/procedure che contengano indicazioni per la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti e il controllo dei relativi certificati di analisi, la valutazione delle evidenze riportate, la conservazione della relativa documentazione;
  - b) informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di Rifiuti;
- 4) garantisce che ogni unità produttiva di Rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei Rifiuti). A tal fine provvede a riportare in apposite procedure e istruzioni operative:
  - a) le indicazioni per la tenuta e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
  - b) i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;

- c) le indicazioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale;
  - d) i controlli periodici sulla correttezza dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
  - e) la segnalazione da effettuare alle strutture aziendali competenti su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- 5) garantisce che le procedure aziendali relative alla Gestione dei Rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti anche in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- 6) prevede specifiche linee guida / procedure idonee a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei Rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. In particolare assicura che:
- a) il Deposito Temporaneo venga effettuato per tipologie omogenee di Rifiuti e nel rispetto delle relative norme di legge;
  - b) che siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi ad hoc - idonei a garantire il costante monitoraggio dei Rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso impianti di smaltimento o recupero.

**F) In relazione all'affidamento in appalto delle attività di Gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, la Società:**

- 1) affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e

nel rispetto delle procedure aziendali. A tal riguardo, in particolare assicura che:

- a) i requisiti dei soggetti inseriti nel comparto delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione di Rifiuti, siano sottoposti a monitoraggio e aggiornamento;
  - b) in sede di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di smaltimento o recupero di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di Rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (c) la tipologia di attività di smaltimento o recupero per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (d) la localizzazione dell'impianto;
  - c) in fase di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di trasporto di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la validità e la tipologia dell'iscrizione all'Albo; (b) la tipologia e la targa dei mezzi; (c) i codici CER autorizzati;
- 2) prevede specifiche procedure per l'eventuale spedizione di Rifiuti verso destinazioni estere;
- 3) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti prevedendo che le Unità operative segnalino eventuali irregolarità alle strutture aziendali, al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale, oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

**G) In relazione alla gestione dei terreni, degli immobili e delle aree di pertinenza delle unità produttive, la Società:**

gestisce prontamente gli eventuali eventi critici anche a fronte di segnalazioni ricevute da terzi e adotta tutti i presidi necessari ad attuare la risoluzione delle problematiche segnalate attraverso le strutture aziendali competenti.

**H) In relazione alla gestione e dismissione delle apparecchiature che disperdano sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, la Società:**

adotta, tenendo anche conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tutti i presidi necessari ad attuare la progressiva riduzione, fino alla definitiva cessazione, delle produzioni e dei consumi delle sostanze in questione.

**I) In relazione alla misurazione e al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la Società:**

prevede specifiche procedure relative alle emissioni in atmosfera che contemplino:

- a) la registrazione dei valori delle emissioni e di quanto previsto dalle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto affinché sia costantemente monitorato il livello di qualità dell'aria e l'osservanza dei limiti di emissioni previste nelle autorizzazioni;
- b) la gestione degli eventi accidentali, guasti e malfunzionamenti, prevedendo ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione alle autorità competenti;
- c) la trasmissione o messa a disposizione delle autorità competenti dei dati delle emissioni registrati, al fine di consentire un adeguato controllo;
- d) ove possibile, favorisce la conclusione di specifici accordi con gli Enti preposti per la gestione diretta da parte di questi ultimi delle reti di rilevamento dei dati delle immissioni.





## **PARTE SPECIALE "M"**

### **REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione della Società in data 18 ottobre 2013 e successivamente modificato in data 14 novembre 2017, 24 aprile 2018, 14 dicembre 2018 e 5 novembre 2021**

## Indice

### **PARTE SPECIALE "M"**

#### **REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**

<i>M.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI</i>	3
M.1.1 Premessa	3
M.1.2 Descrizione delle fattispecie previste dal codice civile	4
M.1.3 Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. n. 231/01 e relative sanzioni	5
<i>M. 2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI</i>	8
M. 2.1 Aree a rischio	8
M. 2.2 Attività sensibili	9
<i>M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	9
<i>M.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	12
M.4.1 Attività di informazione e formazione	13
M. 4.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Aree a Rischio	13
M.4.3 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili	18

## **M.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI**

### **M.1.1 Premessa**

La presente Parte Speciale "M" si riferisce al reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 cod. civ., introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis per effetto dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), successivamente modificato con il D.Lgs 15 marzo 2017 n 38. Tale disposizione legislativa ha dato attuazione alla delega prevista dalla Legge 170/2016 che ha recepito la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta contro la corruzione nel settore privato.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma l'art. 2635 cod.civ. "Corruzione tra privati" ha incluso tra gli autori del reato, oltre ai soggetti che rivestono posizioni apicali e di controllo, coloro che esercitano funzioni direttive diverse nell'ambito della società o enti privati.

Sono stati inoltre introdotte due ulteriori articoli: (i) l'art. 2635 bis cod. civ "Istigazione alla corruzione tra privati" e (ii) l'art 2635 ter cod. civ. "Pene accessorie" per gli autori del reato che comportano l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'art 6 del D. Lgs. 38/2017 ha inoltre introdotto modifiche all'art 25 ter, lettera s) bis del D. Lgs. 231/2001, prevedendo sanzioni specifiche a carico delle persone giuridiche per i casi di corruzione attiva ed istigazione attiva.

Sebbene il reato di corruzione tra privati sia ricompreso nel Decreto tra i c.d. reati societari (oggetto della Parte Speciale "B"), la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale ad hoc in considerazione della peculiarità di tali fattispecie di reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e della complessità del sistema di controllo volto a presidiarle.

### **M.1.2 Descrizione delle fattispecie previste dal codice civile**

A) L'ipotesi di reato all'originario art. 2635 cod. civ ("Corruzione fra privati") è stata ampliata sotto i seguenti profili:

(i) le condotte in forza delle quali si attua l'accordo corruttivo ora sono individuate sia nell'offerta sia nella sollecitazione;

(ii) è prevista la punibilità del soggetto estraneo, ovvero colui che anche per interposta persona offre, promette o dà denaro ed altre utilità non dovute ai predetti soggetti;

(iii) condizione per il verificarsi del reato è che l'offerta di denaro od altra utilità o la promessa avvenga nei confronti dei seguenti soggetti:

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto che svolga funzioni direttive presso la Società;
7. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Nel caso di sollecitazione, è richiesto che i soggetti che la effettuano rientrino nelle categorie di cui sopra.

B) È stata inoltre introdotta una nuova fattispecie con il nuovo art 2635-bis cod. civ. "Istigazione alla corruzione tra privati" che ha previsto:

(i) la punibilità di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute, qualora la stessa offerta o la promessa non siano accettate;

(ii) la condizione per il verificarsi del reato, anche in questo caso, è che l'offerta di denaro od altra utilità o la promessa avvenga nei confronti dei seguenti soggetti:

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto che svolga funzioni direttive presso la Società.

Anche in questo caso è punita la sollecitazione di un'offerta di denaro o di altra utilità non dovute, qualora la stessa offerta o la promessa non siano accettate, a condizione che sia posta in essere dai soggetti di cui sopra.

Pertanto, nell'ambito del nuovo art. 2635-bis c.c. sarà punibile sia colui che offra o prometta denaro o altra utilità, sia colui che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora tale proposta o sollecitazione non sia accettata.

Elemento comune ad entrambe le fattispecie sub A) e B) è che la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

### **M.1.3 Le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. n. 231/01 e relative sanzioni**

Rispetto ai reati sopra descritti, le fattispecie che integrano la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. n. 231/01 sono unicamente quelle in cui la condotta "corruttiva" (consistita nell'offerta, promessa o dazione), sia

stata posta in essere da un esponente aziendale nell'interesse od a vantaggio dell'ente.

Pertanto, di seguito, in relazione a ciascuna delle due ipotesi delittuose sintetizziamo gli elementi rilevanti ai fini della stessa responsabilità amministrativa della Società.

(A) **Corruzione fra Privati** art 2635 cod civ

- La condotta consiste nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti.
- La stessa condotta è volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.
- Condizione per il verificarsi del reato è che l'offerta di denaro od altra utilità o la promessa avvenga nei confronti dei seguenti soggetti:
  1. un amministratore;
  2. un direttore;
  3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
  4. un sindaco;
  5. un liquidatore;
  6. un soggetto che svolga funzioni direttive presso la Società;
  7. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
- I corruttori ossia coloro i quali offrono, promettono o danno denaro o utilità ai soggetti di cui sopra sono esponenti aziendali ai sensi dell'art.5 del Decreto.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della Società per la violazione delle fattispecie di reato in questione sono la sanzione pecuniaria da 400 a 600

quote; si applicano, altresì le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2.

**B) Istigazione alla corruzione fra privati art. 2635 bis c.c.**

- La condotta consiste nell'offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovute qualora tale proposta non sia accettata
- La stessa condotta è volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.
- Condizione per il verificarsi del reato è che l'offerta di denaro od altra utilità o la promessa avvengano nei confronti dei seguenti soggetti:
  1. un amministratore;
  2. un direttore;
  3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
  4. un sindaco;
  5. un liquidatore;
  6. un soggetto che svolga funzioni direttive presso la Società;
- I corruttori ossia di coloro i quali offrono o promettono denaro o altra utilità ai soggetti di cui sopra sono esponenti aziendali ai sensi dell'art.5 del Decreto.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della società sono: la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote; si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9) del Decreto.

## **M. 2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI**

La presente Parte Speciale prevede l'indicazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili rilevate con riferimento alle Aree organizzative della Società.

### **M. 2.1 Aree a rischio**

In relazione al reato di corruzione tra privati, le Aree ritenute più specificatamente a Rischio risultano essere le seguenti:

1. gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi;
2. assegnazione di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata nell'interesse della Società senza preventiva pubblicità per affidamento diretto;
3. attività di *scouting*, definizione di accordi di *partnership* (anche nell'ambito delle attività di *business development*) inclusa la successiva gestione degli stessi;
4. gestione degli audit periodici volti al rinnovo di certificazioni in materia di *compliance* (anticorruzione, qualità, salute, sicurezza e ambiente);
5. gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti cessioni di credito (anche nell'ambito dei progetti di finanza strutturata);
6. gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri;
7. partecipazione e procedure di gara indette da privati;
8. attività di *Merger & Acquisition*;
9. negoziazione delle condizioni di vendita di energia elettrica con clienti Corporate e successiva gestione del relativo accordo contrattuale;



10. attività di ideazione e sviluppo di nuove tecnologie.

### **M. 2.2 Attività sensibili**

Si elencano qui di seguito quelle attività che, dall'analisi svolta, si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo:

1. attività di sponsorizzazione e donazione;
2. erogazioni di omaggi e altre liberalità;
3. assegnazione di incarichi di consulenza;
4. selezione del personale;
5. adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
6. gestione dei flussi monetari e finanziari.

### **M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali (inclusi i soggetti di cui alla sezione M.1.2.), Fornitori, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione del reato di corruzione tra privati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e i Partner, in

relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

- b) fornire all'organismo di vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- RACI HANDBOOK;
- il Codice Etico;
- il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione;

Le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società in tema di:

- selezione di Partner e Fornitori;
- conferimento incarichi ad avvocati esterni;
- definizione di ruoli e responsabilità in relazione all'adozione e attuazione di sistemi di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente;
- partecipazione a gare indette da terzi;
- selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
- processi di approvvigionamento;
- donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi e altre liberalità;
- rimborsi spese;

- selezione del personale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle informazioni aziendali e dei sistemi informativi;
- gestione del contenzioso.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare il reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter*, comma 1 lett. s)-*bis* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo;
3. dare causa a situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale.

In particolare, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Partner e Fornitori, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto del principio di documentabilità e verifica delle operazioni;
2. è fatto divieto di offrire denaro o altre liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società.

In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurla ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. A mero titolo esplicativo, è suscettibile di essere intesa come volto ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: a) la liberalità offerta nel contesto di una situazione in cui colui che lo riceve abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione che possa influenzare l'attività della Società; ovvero b) la natura o il valore della liberalità sia eccedente le normali pratiche (anche locali);

3. è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto 2;
4. è fatto divieto di riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Fornitori e Partner che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti in ambito locale;
5. per quanto riguarda i terzi, è fatto espresso divieto a Fornitori e Partners di offrire denaro o altra utilità ad Esponenti Aziendali della Società (inclusi i soggetti di cui alla sezione M.1.2).

#### **M.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

In relazione ad ogni singola Area a rischio e Attività Sensibile (come individuate nel capitolo M.2), si indicano qui di seguito i principi procedurali applicabili alla Società volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati.

#### **M.4.1 Attività di informazione e formazione**

La Società fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sulla normativa applicabile in materia di corruzione e sull'importanza del rispetto della stessa e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, i Destinatari devono essere resi edotti su:

- diverse modalità di realizzazione del reato;
- rischi connessi al compimento delle attività aziendali;
- responsabilità personali e conseguenze per la Società;
- condotte da tenere al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione da privati.

La Società riconosce che tali attività di informazione e formazione costituiscono un primo e fondamentale presidio avverso la commissione del reato oggetto della presente Parte Speciale "M".

#### **M. 4.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Aree a Rischio**

Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati nel contesto delle singole Aree a Rischio:

##### ***1) nell'ambito della gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e della conclusione di accordi transattivi, la Società:***

- al fine di consentire l'individuazione di eventuali anomalie nell'iter decisionale in merito alla definizione delle principali condizioni dei suddetti accordi, prevede che: (i) le singole fasi del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alle responsabilità di chi agisce; (ii) siano predisposti fascicoli documentali e monitorato lo stato del procedimento; (iii) gli eventuali accordi contrattuali siano

debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;

**2) nella assegnazione di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata nell'interesse della Società senza preventiva pubblicità per affidamento diretto:**

- prevede procedure che assicurino trasparenza e tracciabilità nel processo di assegnazione delle operazioni di cui sopra;

**3) nella attività di scouting e nella definizione di accordi di partnership, inclusa la successiva gestione degli stessi, la Società:**

- adotta presidi idonei ad evitare il rischio di condotte di tipo corruttivo nei confronti dei *Partner* dirette ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli (ad esempio in relazione alla partecipazione ai ricavi, ai diritti di nomina dei componenti degli organi gestori, ai diritti di *exit*, etc.), prevedendo il coinvolgimento di più funzioni nel processo di strutturazione e successiva gestione del relativo rapporto e definendone i ruoli e le responsabilità;
- adotta presidi idonei ad evitare che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri *Partner* e a tal fine si dota di procedure che prevedano: (i) l'esecuzione di preventivi controlli, verifiche ed accertamenti - il cui grado di accuratezza deve essere valutato in ragione della tipologia di attività, del Paese di riferimento e del grado conoscenza già acquisito sulla controparte - volte ad accertare l'affidabilità, la professionalità e reputazione del *partner*; (ii) il coinvolgimento - laddove possibile - di più funzioni nel processo di negoziazione e gestione della *partnership*, definendone ruoli e responsabilità; (iii) l'inserimento di clausole contrattuali che impegnino i *Partner* al rispetto delle politiche

anticorruptive adottate dalla Società e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) o altra idonea sanzione contrattuale in caso di violazione degli obblighi contrattuali;

**4) nella gestione degli audit periodici volti al rinnovo di certificazioni in materia di compliance (anticorruzione, qualità, salute, sicurezza e ambiente), la Società:**

- prevede che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione:
  - a. vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati al fine di poter preventivamente valutare l'idoneità di tali soggetti all'espletamento dell'incarico, dedicare ai medesimi un'adeguata attività di informazione e formazione sui rischi concernenti la gestione di tali rapporti e rendere i controlli più efficaci in virtù della trasparenza e tracciabilità della gestione;
  - b. siano limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

**5) nella gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito di progetti di finanza strutturata), la Società:**

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione

del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite.

**6) *nella gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri, la Società:***

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di monitorare eventuali condotte volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli;
- prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

**7) *nell'ambito delle procedure di gara indette da soggetti privati, la Società:***

- adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità dell'intero procedimento di partecipazione alla gara e prevedano la messa a disposizione da parte della funzione competente della necessaria documentazione di supporto;

**8) *nella gestione delle attività di Merger & Acquisition, la Società:***

- definisce i ruoli, le responsabilità ed i metodi operativi per l'approvazione, esecuzione e monitoraggio dei progetti di investimento e disinvestimento;



- adotta presidi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni con particolare riferimento: (i) alle valutazioni economico finanziarie effettuate; (ii) all'*iter* autorizzativo per l'approvazione ed eventuali variazioni al progetto; (iii) al monitoraggio costante sul rispetto delle tempistiche, degli importi e delle altre condizioni contrattuali pattuite nonché delle cause di eventuali scostamenti (ad esempio in termini di tempi, costi, redditività) rispetto al progetto autorizzato;

**9) nella negoziazione e successiva gestione di contratti di vendita di energia elettrica a clienti corporate, la Società:**

- adotta presidi volti ad assicurare trasparenza e tracciabilità al processo di negoziazione e gestione dei contratti, anche attraverso: (i) il coinvolgimento di più soggetti nel processo di negoziazione e gestione dei contratti (ii) la previsione di *benchmark* interni idonei a evidenziare eventuali anomali scostamenti dalle condizioni contrattuali di norma stabilite nel settore di riferimento;

**10) nell'attività di ideazione e sviluppo di nuove tecnologie, la Società:**

- prevede che: (i) la raccolta di informazioni strategiche riguardanti altre aziende venga svolta dagli Esponenti Aziendali avvalendosi esclusivamente di fonti pubbliche (tra cui, a titolo esemplificativo, siti *web*, articoli pubblicati, bollettini sui prezzi, pubblicità, presentazioni pubbliche), ovvero dell'apporto di Fornitori di primario *standing*; (ii) le informazioni strategiche riguardanti altre aziende vengano raccolte nel rispetto dei principi etici e con modalità che non violino alcun tipo di legge o obblighi di riservatezza; (iii) gli Esponenti Aziendali siano correttamente informati sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di mezzi illeciti al fine di raccogliere informazioni strategiche altrui (tra cui, a titolo esemplificativo, la dazione indebita di danaro o altra utilità

o la promessa di assunzione di un esponente aziendale di un'azienda concorrente).

\*\*\*\*\*

In caso di affidamento di incarichi a consulenti per l'espletamento delle attività contemplate nelle Area a Rischio summenzionate, la Società adotta presidi idonei ad evitare che la medesima possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri consulenti, a tal fine prevedendo clausole contrattuali che impegnino i medesimi nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali).

#### **M.4.3 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili**

Al fine di evitare la violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 del capitolo M.3 la Società, in relazione alle Attività Sensibili di cui al par. M.2.2, prevede:

- 1) specifiche procedure volte a disciplinare il processo di gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali al fine di garantire:
  - a formalizzazione dei criteri alla base della scelta delle iniziative;
  - la previsione di *due diligence* sulle controparti/ beneficiari;
  - la verifica dell'esecuzione del contratto da parte dello *sponsee* delle modalità di utilizzo della liberalità ricevuta da parte del beneficiario della donazione;
  - la tracciabilità dell'intero processo;
- 2) che ogni forma di omaggio ed ospitalità offerta o promessa (intendendosi per tali gli omaggi e le attività di intrattenimento e

ospitalità) non ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia o sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. A titolo esemplificativo si considerano pratiche normali di cortesia i seguenti omaggi/ benefici:

- pasti occasionali di modesto valore;
- partecipazione occasionale a eventi sportivi locali, teatri o altri eventi culturali;
- omaggi di modesto valore (es. gadget con marchio Enel, calendari, ecc.)

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentirne la verifica;

3) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:

- la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
- la descrizione da parte dell'Unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
- la verifica da parte dell'Unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
- l'effettuazione di due diligence sulle controparti che possono comportare rischi di tipo reputazionale o legale;
- la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
- la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'Unità

Richiedente;

- l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;
- 4) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale della Società le quali definiscano:
- che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;
  - che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due Aree distinte e che lo stesso sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;
- 5) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento;
- 6) una gestione dei flussi monetari e finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, garantendone l'accurata registrazione nei libri contabili della Società; per la gestione dei flussi finanziari si fa riferimento anche ai principi comportamentali e procedurali di cui alle Parti Speciali "B", "G" e "I".



## **PARTE SPECIALE "N"**

### **REATI TRIBUTARI**

**Documento approvato dall'Organo di Amministrazione della Società in data 5 novembre 2021 e, successivamente, modificato e approvato in data 19 dicembre 2024**

## Indice

### ***PARTE SPECIALE "N"***

#### ***REATI TRIBUTARI***

<i>PARTE SPECIALE "N"</i>	1
<i>REATI TRIBUTARI</i>	1
<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>N.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)</i>	4
<i>N.2 AREE A RISCHIO</i>	7
<i>N.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	8
<i>N.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI</i>	10
<i>N.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio</i>	10

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

**Adempimento Collaborativo:** il regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate ex artt. 3 e 7 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, a cui la Società è stata ammessa con provvedimento del Direttore Centrale Grandi Contribuenti del 13 dicembre 2023.

**Amministrazione Finanziaria:** in senso lato, ogni ente della Pubblica Amministrazione incaricato di attuare la politica tributaria, svolgere funzioni di indirizzo e regia complessiva del sistema fiscale nazionale, nonché attività di carattere tecnico riguardanti la gestione operativa dei tributi, ivi comprese le attività di accertamento, verifica e controllo nei confronti dei contribuenti. Rientrano in tale definizione anche agenzie quali l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Demanio, nonché anche altri corpi dello Stato, laddove svolgano attività relativa agli ambiti in oggetto (ad esempio, i nuclei di polizia tributaria o economico-finanziaria presso la Guardia di Finanza).

**Rischio Fiscale:** rischio di incorrere nella violazione di norme tributarie o nell'abuso dei principi e delle finalità dell'ordinamento tributario.

**Strategia Fiscale:** strategia adottata dalla Società allo scopo di presidiare il rischio di non conformità alle norme fiscali e consentire una uniforme gestione della fiscalità presso tutte le entità del Gruppo.

**Tax Control Framework o TCF:** insieme di regole, procedure, strutture organizzative e presidi, volti a consentire la rilevazione, la misurazione, la gestione e il controllo del Rischio Fiscale.

**Tax Compliance Model:** documento all'interno del quale vengono definite le linee guida per la gestione del Rischio Fiscale, in coerenza e in applicazione dei principi e delle regole operative fissati dalla Strategia Fiscale.

## **N.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)**

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quiquiesdecies* ("**Reati tributari**").

L'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 è poi stato integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. In particolare, tale ultimo decreto, entrato in vigore in data 30 luglio 2020, ha aggiunto all'art. 25-*quiquiesdecies* un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, taluni reati fiscali, laddove siano

- *"commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

Il D.lgs. 6 novembre 2022, n. 156 ha apportato alcune modifiche al comma 1 bis dell'art. 25 *quiquiesdecies* del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In particolare, la riforma ha modificato i presupposti perché i delitti ex artt. 4, 5 e 10 quater del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 siano rilevanti ai sensi della disciplina ex d.lgs. 231/2001: *"quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro"* (art. 5 D.lgs. 156/2022).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*quiquiesdecies*.



- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

È prevista una pena più mite se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque sia superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore

al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena più mite se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

- ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)***

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

## **N.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "N" del Modello, le seguenti:

1. gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi);
2. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione;
3. fatturazione aziendale;

4. contabilità e fatturazione infragruppo;
5. cessione di *asset* e operazioni straordinarie;
6. gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

### **N.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati tributari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'organismo di vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Tax Compliance Model;
- la Strategia Fiscale;
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il Manuale Contabile del Gruppo;
- le procedure amministrativo-contabili;
- le procedure per la gestione delle attività finanziarie;
- le procedure per l'autorizzazione degli investimenti;
- le procedure in materia di approvvigionamenti;
- le procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche, connesse e successive agli adempimenti fiscali, quali le procedure di ciclo attivo e passivo;
- le procedure sulle imposte dirette, la procedura sull'imposta sul valore aggiunto, le procedure sulle accise, le guidelines sui diritti doganali, ecc.;
- le procedure in materia di accessi/ispezioni/verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- le procedure relative alla gestione dei rapporti infragruppo;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere nella Società pertinente in materia (compresa la documentazione relativa alle interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria).

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate, da un lato, alla gestione della contabilità, della fatturazione, e della conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e, dall'altro lato, alla gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e la gestione degli adempimenti connessi);
4. tenere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria un comportamento improntato ai principi di tracciabilità, correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità, sia in occasione delle ordinarie interlocuzioni relative al regime di Adempimento Collaborativo sia in caso di eventi occasionali (come, ad esempio, le ispezioni);
5. assicurare il continuo aggiornamento delle procedure aziendali interne.

## **N.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **N.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo N.2) gli Esponenti Aziendali

sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Si rileva, inoltre, che, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Parte Speciale, la Società considera quale primo presidio rilevante avverso alla commissione dei Reati tributari l'aver adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del Rischio Fiscale (Tax Control Framework o TFC), nell'ambito dell'adesione della Società al regime di Adempimento Collaborativo..

Si evidenzia, infine, che un ulteriore presidio del rischio fiscale è rappresentato dal fatto che la Società si è dotata di un sistema di controllo ai fini della L. 28 dicembre 2005, n. 262, recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*".

### **1. Gestione della fiscalità (compresa la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi)**

Con riferimento alla gestione della fiscalità, la Società:

- garantisce l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli;
- garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili di (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti;
- adotta una Strategia Fiscale ispirata a logiche di corretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi adempimenti e di contenimento del Rischio Fiscale;

- adotta – all'interno del Tax Compliance Model – le linee guida per la gestione del Rischio Fiscale;
- utilizza un'apposita piattaforma per la *governance* dei processi fiscali;
- persegue l'obiettivo di gestire proattivamente il Rischio Fiscale, assicurandone, per il tramite del TCF, la tempestiva rilevazione, la corretta misurazione e il controllo, con la finalità di contenerlo.

Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:

- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- con riferimento alle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto, non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

## **2. Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione**

In relazione alla predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali – anche in relazione alle attività svolte tramite contratti *intercompany* – la Società pone in essere misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze,



predisporgano e custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione, occultamento e/o manomissione.

A tal fine, la Società:

- disciplina l'interazione tra tutte le figure aziendali coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- disciplina il coordinamento delle funzioni interne con eventuali Fornitori coinvolti nella redazione delle suddette scritture o comunque le cui attività assumano rilevanza in relazione al contenuto delle scritture contabili;
- attua un regolare monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- garantisce un'adeguata archiviazione e conservazione – laddove possibile in via digitale – dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte sottoscritte dai soggetti autorizzati ed inviati all'Amministrazione Finanziaria e di ogni altra documentazione contabile di cui sia necessaria la conservazione ai fini fiscali.

### **3. Fatturazione aziendale**

L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

#### **4. Contabilità e fatturazione infragruppo**

La Società si impegna a garantire:

- che i rapporti con le altre società del Gruppo siano improntati alla massima integrità, trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale nei servizi resi tra le società del Gruppo;
- che tali servizi siano regolati contrattualmente e resi a condizioni di mercato;
- la verifica puntuale in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni infragruppo, che potranno avere esecuzione solo se previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta e secondo criteri di correttezza sostanziale;
- un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, anche in relazione alla gestione di pagamenti infragruppo;
- il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste nella gestione dei rapporti infragruppo (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);

- la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- l'individuazione di compiti e responsabilità con riguardo all'assolvimento della normativa tempo per tempo vigente in materia di *transfer pricing*.

## **5. Cessione di asset e operazioni straordinarie**

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset* – siano essi *asset* fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie –, la Società si impegna a garantire (anche tramite apposite procedure aziendali):

- l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'organismo di vigilanza;
- che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

## **6. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

La Società, anche in quanto ammessa al regime di Adempimento Collaborativo, si impegna a comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare un Rischio Fiscale.

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, la Società si impegna a garantire che:

- 
- siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni (o avere interlocuzioni) nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e a riscontrarne le richieste;
  - qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva e ne sia debitamente conservata traccia.